

CAPITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLO STATO PONTIFICIO

4.1. Dal periodo Napoleonico alle riforme giudiziarie di Pio VII

La fine del XVIII secolo segnò una svolta nella storia d'Italia, quando la penisola divenne oggetto delle mire espansionistiche di Napoleone.

L'invasione francese coinvolse anche i territori dello Stato pontificio tra cui le Marche, che, in particolare, dopo la parentesi della Repubblica Romana, durata appena lo spazio di un anno, furono annesse al Regno italico nel 1808, e spartite in tre Dipartimenti, quello del Metauro, con capoluogo Ancona, quello del Musone, con capoluogo Macerata, e quello del Tronto, con capoluogo Fermo. I Dipartimenti furono poi suddivisi a loro volta in Province, ivi compresa quella di "Urbino e Pesaro"¹ provincia unica che però venne posta sotto la direzione di due vice prefetti² dipendenti dalla Prefettura di Ancona.

Nei territori assoggettati, il Bonaparte procedette ad una rapida riorganizzazione giudiziaria, sostituendo innanzitutto tutte le magistrature³

¹ Per un approfondimento sulla vicenda napoleonica si veda per tutti C. CAPRA, *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia: 1796-1815*, Torino 1978, mentre per la situazione di Urbino durante la fase napoleonica vd. C. MARCOLINI, *Notizie storiche di Pesaro e Urbino*, 1978 e G. GARAVANI, *Urbino e il suo territorio durante l'invasione francese del 1797*, Urbino 1906, e *Urbino e il suo territorio durante la Repubblica Romana 1797-1800*, Urbino 1907.

² Si deve a Napoleone l'introduzione del Prefetto come rappresentante dello Stato in periferia; si trattava di un organo monocratico di nomina governativa posto a capo del dipartimento con funzioni amministrative. Per un approfondimento sulle riforme amministrative di Napoleone in Italia si vedano L. ANTONELLI, *I prefetti dell'Italia Napoleonica: Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983 e P. AIMO, *Le origini della giustizia amministrativa: Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell'Italia napoleonica*, Milano 1990.

³ Fino all'invasione napoleonica tutti gli istituti di antico regime erano rimasti in vigore, comprese le magistrature e i Tribunali rotali. Se ne trova conferma, a solo titolo di esempio, nelle vicende della Rota perugina descritte in C. CUTINI ZAZZARINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia* cit., in *Grandi Tribunali* cit., pp. 336-337, in cui si legge espressa-

esistenti con Tribunali di prima istanza, e, per la giurisdizione di secondo grado, con Corti d'appello e d'assise, contro le cui sentenze era previsto il ricorso ad un terzo grado di giurisdizione, la Corte di Cassazione. Ma l'aspetto più innovativo della politica dell'imperatore francese si sarebbe rivelata senza dubbio l'emanazione dei Codici Napoleonici che, pubblicati in Francia nei primi dieci anni dell'Ottocento, vennero ben presto applicati in tutti i territori conquistati⁴.

La dominazione francese, a ben vedere, rappresentò ben più di una parentesi fine a se stessa nella storia di Urbino e delle sue istituzioni, finendo per risultare un vero e proprio spartiacque tra due mondi, l'antico e il moderno.

Il prestigio della città, che nel periodo ducale aveva trovato la sua miglior espressione nel Collegio dei Dottori e nello Studio da esso derivato, e che aveva fatto di Urbino uno dei centri del sapere giuridico italiano, si era mantenuto anche nel periodo successivo alla devoluzione allo Stato Pontificio⁵. Nel 1636 Urbano VIII aveva confermato al Collegio dei Dottori le prerogative proprie di un Tribunale di seconda e terza istanza⁶; Urbino aveva continuato a ricoprire un ruolo di primo piano per tutto il XVIII secolo diventando uno dei principali centri di cultura dello Stato Pontificio. In particolare gli interventi di Clemente XI, agli inizi del Settecento, avevano ampliato l'attività di studio dell'Università ed il ruolo dei Dottori del Collegio, chiamati ad amministrare la giustizia in ultima istanza anche in altre magistrature rotali dello Stato. Non erano

mente che: "La fine del XVIII secolo coincide con l'esaurirsi delle vicende istituzionali della Rota. Soppressa dal governo della Repubblica romana, viene temporaneamente reintegrata nelle sue funzioni con la prima Restaurazione; nel 1809 l'ultima elezione degli uditori precede di pochi mesi l'avvento del governo napoleonico. Il nuovo ordinamento dello Stato della Chiesa attuato nel 1816 realizza un sistema giurisdizionale completamente diverso".

⁴ I Codici napoleonici (civile del 1804, di procedura civile del 1806, del commercio del 1807, di procedura penale del 1808, e penale del 1810), anche dopo la loro abolizione, seguita alla Restaurazione, avrebbero lasciato un'impronta incancellabile sul piano dell'ordinamento giudiziario e legislativo dello Stato Pontificio, tanto che, a partire dal 1816, vi furono diversi interventi legislativi volti a dotare lo Stato della Chiesa di propri Codici che regolamentassero la procedura civile e criminale, nonché il diritto privato.

⁵ Per una ricca disamina sull'evoluzione dello Studio pubblico si veda *supra*, cap. I.

⁶ Si noti che, anche dopo la devoluzione delle terre ducali allo Stato della Chiesa, il Collegio dei Dottori di Urbino manteneva inalterata la prerogativa a giudicare in terza istanza, diversamente da quanto previsto per le altre Rote pontificie, la cui competenza era invece limitata al giudizio in secondo in grado. Si veda sul punto anche *supra*, cap. II.

mancati, infine, nell'arco del secolo, provvedimenti edilizi volti ad abbellire gli edifici cittadini, quando non anche a costruire *ex novo* quei palazzi signorili che avrebbero conferito alla città ducale quella monumentalità imponente che tuttora può vantare⁷.

L'occupazione napoleonica segna la fine di questa epoca prestigiosa e non solo per i provvedimenti adottati dal Bonaparte, estesi del resto a tutto il territorio conquistato, ma soprattutto per le conseguenze che, sia pur indirettamente, ne derivarono in seguito.

Con la Restaurazione del 1815 la situazione di Urbino si presentò molto diversa da quella lasciata meno di vent'anni prima. Dopo la parentesi francese, il Delegato Apostolico di Pio VII, mons. Agostino Rivarola⁸ ebbe il compito di ripristinare la sovranità pontificia nelle cosiddette province di "Prima Recupera"⁹, tra le quali era compresa anche quella

⁷ Vd. F. MAZZINI, *I mattoni e le pietre di Urbino*, Urbino 1982, ma si veda anche Don B. LIGI, *Memorie ecclesiastiche di Urbino*, Urbino 1938, pp. 5-25.

⁸ Agostino Rivarola, nato a Genova il 14 marzo 1758, venne nominato cardinale della Chiesa cattolica da papa Pio VII il 1° ottobre 1817. Viene ricordato soprattutto per l'inflessibile durezza con cui condusse la lotta contro il giacobinismo e la carboneria, che gli era stata affidata durante il pontificato di Leone XII. Venne infatti inviato in Romagna con il grado di legato straordinario, munito di pieni poteri, allo scopo di stroncare tutte le società segrete. Il 31 agosto 1825 fece condannare 508 persone di cui 7 finirono sul patibolo. Nel 1826 subì un attentato a colpi di pistola dal quale riuscì a salvarsi, restando tuttavia talmente intimorito che Leone XII decise di richiamarlo a Roma. Morì il 7 novembre 1842 all'età di 84 anni. Magistrale l'interpretazione che ne diede Ugo Tognazzi nel film "Nell'anno del Signore" del 1969.

⁹ Si trattava delle province, già appartenute allo Stato Pontificio, sulle quali si era restaurato il dominio papale immediatamente dopo il Congresso di Vienna. La Restaurazione avvenne infatti in due fasi, da cui la distinzione tra province di prima e di seconda recupera. Nel maggio 1814 Mons. Agostino Rivarola pubblicò un Editto allo scopo di ristabilire la sovranità pontificia in tutto lo Stato. In realtà le disposizioni del Rivarola trovarono applicazione, per altro in via transitoria, solo nelle province del Lazio, dell'Umbria e in quella di Urbino e Pesaro, dette anche di prima recupera. L'Editto aboliva di fatto i codici napoleonici, richiamando in vigore la legislazione pontificia del 1809, e dichiarava cessata la giurisdizione dei magistrati civili e penali, destinati ad essere sostituiti con giudici di nuova nomina. Sul punto si veda anche M. MOSCARINI, *La restaurazione pontificia nelle province di "prima recupera" (maggio 1814-marzo 1815)*, Roma 1933. Le altre province, quelle marchigiane di Ancona, Macerata, Fermo, Camerino, assieme a quelle della Romagna e al Ducato di Benevento, facevano invece parte delle province di seconda recupera, nelle quali, con un editto del 5 luglio 1815 il Segretario di Stato, cardinale Consalvi, dettò norme parzialmente differenti, destinate per altro ad ispirare l'assetto definitivo della Restaurazione pontificia. Innanzitutto furono istituiti governi provvisori nelle Legazioni della Romagna, nelle Marche e nei Ducati di Camerino e di Benevento, affidati ad una Congregazione governativa, residente in ciascun Capoluogo e presieduta

di Urbino e Pesaro. L'editto del Cardinale del 14 maggio 1814 stabiliva, in via transitoria, che venissero soppressi tutti i Tribunali funzionanti durante il periodo francese¹⁰, sostituiti provvisoriamente da Tribunali civili e penali di prima istanza, e ciò fino a che non si fossero dettate disposizioni concernenti la nuova organizzazione dell'amministrazione della giustizia, che vide la luce due anni dopo con *motuproprio* del 6 luglio 1816¹¹.

Il documento papale prevedeva innanzitutto una nuova ripartizione del territorio dello Stato Ecclesiastico in diciassette Delegazioni, divise a loro volta in tre classi a seconda della loro importanza. In particolare all'interno di ciascuna classe le Delegazioni erano state distinte in governi di primo e secondo ordine, affidati ad un governatore, scelto dal Pontefice, al quale erano state riconosciute funzioni amministrative, di polizia e giudiziarie¹². Urbino, unita a Pesaro, venne ricompresa tra le cinque Delegazioni di prima classe, assieme a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

da un prelado. Anche nelle province di seconda recupera furono aboliti i codici napoleonici (civile e penale), ma venne mantenuto in vigore quello di commercio. Si vedano in proposito E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio* (sec. XIX), in *Ferrara Viva*, anno I, n. 2, 1959, pp. 43-73, p. 48 e C. LODOLINI TUPPUTI, *Repertorio delle magistrature periferiche dello Stato Pontificio (1815-1870)*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, anno XCII, Fasc. III, 2005, pp. 323-428, pp. 324-326.

¹⁰ Furono mantenuti tuttavia due Tribunali d'appello, uno a Bologna e uno ad Ancona, competenti a giudicare in secondo grado le cause provenienti rispettivamente dalla Romagna e dalle Marche, mentre per quelle provenienti dal Ducato di Benevento fungeva da Tribunale d'appello la Rota Romana. Infine il Tribunale della Segnatura apostolica, con sede a Roma, sostituì il Tribunale di Cassazione introdotto da Napoleone. Vd. C. LODOLINI TUPPUTI, *op. cit.*, p. 326.

¹¹ Per il testo vd. *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de'6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816, pp. 3-62, da ora indicato come *motuproprio* 1816 in APPENDICE II.

¹² I governatori dipendevano interamente dal Delegato pontificio per l'esercizio dell'attività amministrativa, mentre avevano giurisdizione diretta negli affari civili e nelle cause minori. In particolare l'art. 25, Titolo II del *motuproprio* del 1816 riconosceva ai governatori la competenza a giudicare:

“1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2° Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3° Nelle cause di *alimenti* dovuti o per ufficio di Giudice, o per diritto di azione:

Un Editto del Segretario di Stato del 26 novembre 1817 elevò le quattro Delegazioni della Romagna al rango di Legazioni¹³, affidandone il governo ad un Cardinale Legato, mentre la Delegazione feltresca, rimasta così l'unica di prima classe, avrebbe ottenuto questo privilegio soltanto nel 1831¹⁴.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia civile e penale il *motuproprio* di Pio VII procedette alla definitiva riorganizzazione delle strutture giudiziarie. Pur avendo già abolito i Tribunali istituiti durante l'occupazione francese, nel dettare le norme del nuovo ordinamento giudiziario il Pontefice si ispirò di fatto all'impianto strutturale voluto dal Bonaparte, introducendo grosse innovazioni rispetto al modo in cui veniva amministrata la giustizia nello Stato Pontificio del XVIII secolo.

Dando voce all'esigenza di una disciplina procedurale uniforme in tutto lo Stato, Pio VII creò dunque nuove strutture giudiziarie, ma mantenne inalterata la nomenclatura ed i gradi di giurisdizione introdotti dall'ordinamento napoleonico. Furono pertanto istituiti in ciascun capoluogo di Delegazione un Tribunale civile e un Tribunale criminale competenti a giudicare in prima istanza.

Come disposto dall'art. 30 del *motuproprio* di Pio VII il Tribunale civile di prima istanza doveva essere composto da sette membri di cui cinque erano giudici effettivi e due aggiunti. Gli articoli 67 e 68 dettavano quindi una serie di regole uniformi, per tutti i Tribunali dello Stato Pontificio, relative al reclutamento dei magistrati: essi infatti sarebbero stati nominati dal Sovrano Pontefice tra i laureati in giurisprudenza che avessero compiuto almeno 25 anni, che avessero esercitato per almeno tre anni la professione forense, che fossero di "onesti natali" e di irre-

4° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territori;

5° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri;

6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *fiera*, e di *mercato* per le contrattazioni, le quali intervengono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla faccia del luogo".

¹³ Le Delegazioni di prima classe, in base al *motuproprio* del 1816, assumevano il titolo di Legazioni allorché vi fosse preposto un Cardinale Legato, con prerogative più ampie rispetto al Delegato. In alcune materie, quale ad esempio quella relativa alle strade provinciali, al Legato venivano attribuite quelle funzioni di tutela che nelle Delegazioni spettavano ad altri organi. Vd. E. LODOLINI, C. TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 331-338.

¹⁴ La Delegazione di Urbino e Pesaro venne elevata al rango di Legazione soltanto nel 1831 con l'Editto del 5 luglio sull'*Ordinamento amministrativo delle Comunità e delle Province*, tornando così a godere del prestigio che aveva prima dell'invasione francese. Sul punto vd. *infra*, § 4.4.

prensibile condotta. Il Tribunale, diviso in sezioni, ciascuna delle quali composta da tre giudici ¹⁵, funzionava collegialmente con l'intervento di almeno tre componenti, e sotto la presidenza del magistrato più anziano, ed era competente a giudicare in prima istanza tutte le cause tranne quelle riservate all'assessore civile o alle giurisdizioni speciali ¹⁶.

La figura dell'assessore civile, istituita anch'essa con il provvedimento del 1816 assieme a quella dell'assessore criminale, aveva principalmente il compito di coadiuvare il Delegato pontificio nel "disbrigo" dell'attività amministrativa ¹⁷. Ad esso veniva tuttavia attribuito ¹⁸ quell'esercizio della giurisdizione, in qualità di giudice singolo, che il *motuproprio* riconosceva al governatore in relazione alle cause civili minori. Le sentenze emesse dall'assessore civile erano appellabili di fronte al Tribunale di prima istanza ¹⁹.

Quanto all'amministrazione della giustizia penale, il *motuproprio* del 1816 prevedeva altresì l'istituzione di un Tribunale criminale in ciascuna Delegazione ²⁰, presieduto dal Delegato pontificio e composto da quattro membri, vale a dire i due assessori, civile e criminale, un giudice del Tribunale civile di prima istanza e uno dei membri della Congregazione governativa ²¹, questi ultimi due da rinnovarsi a turno ogni anno. I Tribuna-

¹⁵ *Motuproprio* 1816 cit., art. 32.

¹⁶ *Ibidem*, art. 33. Quanto alle giurisdizioni speciali l'art. 64 prevedeva che fossero soppresse in materia di contenzioso civile tutte le giurisdizioni ed i Tribunali particolari sia a Roma che nello Stato pontificio. Erano tuttavia esclusi i Tribunali Ecclesiastici, quello del Campidoglio, le giurisdizioni della "Congregazione de' Vescovi e Regolari", del "Tribunale della Dateria", e il "Tribunale della Fabbrica di S. Pietro". Erano inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute, le giurisdizioni della "Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV", dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona, del Presidente della "Grascia" nei mercati soggetti alla sua giurisdizione, "dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontifici Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802", dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza, del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti, e del "Giudice de' mercenari" negli affari di sua competenza (*motuproprio* 1816 cit., art. 64).

¹⁷ *Ibidem*, art. 7.

¹⁸ *Ibidem*, art. 28.

¹⁹ *Ibidem*, art. 26.

²⁰ *Ibidem*, art. 77.

²¹ Si trattava di un organo consultivo, istituito e regolato con il *motuproprio* del 1816. Rappresentava l'elemento locale, tanto che i suoi membri (quattro nelle Legazioni e Delegazioni di prima classe, tre in quelle di seconda, due in quelle di terza) dovevano essere nati nella Delegazione o Legazione, o almeno originari della stessa, oppure dovevano avere possedimenti o il domicilio in essa da almeno dieci anni. Erano nominati dal

li criminali giudicavano in prima istanza le cause relative a delitti “per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera”²², mentre la competenza per tutte le altre cause spettava ai governatori “per comodo delle Popolazioni, e per maggior speditezza nell’amministrazione della giustizia”²³. Anche in questo caso la giurisdizione riconosciuta al governatore veniva esercitata dall’assessore criminale²⁴. L’art. 93 del *motuproprio* di Pio VII prevedeva inoltre che in ogni Delegazione sede di un Tribunale criminale venisse nominato dal Pontefice un Procuratore Fiscale.

L’art. 92 introduceva infine l’unica norma che il *motuproprio* dedicava all’attività forense: la disposizione prevedeva infatti l’istituzione, presso ogni Tribunale criminale, della figura del “Difensore de’ rei”, nominato dal “Sovrano”, con il compito di assumere la difesa d’ufficio nei procedimenti penali. L’art. 92 stabiliva inoltre che chiunque fosse stato inquisito potesse o avvalersi di tale servizio, oppure dell’opera di altro avvocato difensore, purché quest’ultimo risultasse iscritto in un apposito “catalogo” approvato dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa”²⁵.

Il *motuproprio* del 6 luglio 1816 aveva stabilito che nella Delegazione di Urbino e Pesaro, che era l’unica ad avere due capoluoghi, sia il Tribunale civile di prima istanza, che quello criminale fossero istituiti a Pesaro, città che il Delegato aveva scelto come sua residenza.

Con la Restaurazione Urbino aveva perso le sue prerogative ed i suoi privilegi.

pontefice tra i soggetti, ultratrentenni, che avessero svolto incarichi statali o comunali o la professione forense per tre anni, che provenissero da onesta famiglia e si fossero distinti per costume ed istruzione. La Congregazione governativa si riuniva almeno tre volte alla settimana di fronte al Delegato o al Legato e aveva compiti consultivi in ordine agli affari più importanti. Dal 1816 uno dei suoi membri entrò a far parte del Tribunale criminale. Vd. C. LODOLINI TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 338-339.

²² *Motuproprio* 1816 cit., art. 80.

²³ *Ibidem*, art. 76: “Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezza nell’amministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente”.

²⁴ *Ibidem*, art. 79: “In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall’altro Assessore, che non avrà l’esercizio della giurisdizione nelle cause minori civili”.

²⁵ Sul “catalogo” e sulle considerazioni che possono trarsene si veda *infra*, § 4,2.

In primo luogo l'antico Collegio dei Dottori, da Rota pontificia competente a giudicare in seconda e terza istanza, veniva declassato a Tribunale di prima istanza. L'art. 35 del *motuproprio* aveva infatti drasticamente ridotto le corti di giustizia, prevedendo che vi fossero in tutto lo Stato della Chiesa "quattro Tribunali di *Appellazione*"²⁶: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì; uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino; due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A.C.²⁷, e quello della Rota"²⁸.

In secondo luogo, benché Urbino fosse capoluogo della Delegazione assieme a Pesaro²⁹, era stato stabilito che sia il Tribunale civile, che quello criminale, avessero sede nella città costiera, senza considerare in alcun modo che il Collegio dei Dottori era nato proprio ad Urbino, e aveva dato lustro per secoli all'intero Ducato grazie alla contemporanea presenza dello Studio pubblico che insieme ad esso aveva avuto origine³⁰.

²⁶ Come per la giurisdizione civile, anche per quella penale era prevista una disposizione analoga: l'art. 82 stabiliva infatti che "L'appellazione (...) sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di appellatione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d'Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta".

²⁷ Il Tribunale dell'*Auditor Camerae* giudicava in prima istanza nella Comarca (la provincia di Roma) e a Roma le cause di valore superiore a ottocentoventicinque scudi; era invece una magistratura d'appello per le cause di valore inferiore, giudicate in prima istanza dai Tribunali delle province di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone e Benevento. Era composto inizialmente da tre giudici prelati con il titolo di luogotenenti e da un giudice laico, sostituito nel 1817 da tre giudici con il titolo di assessori dei luogotenenti (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 49).

²⁸ La Sacra Rota aveva funzioni di Tribunale d'appello per le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, decise dai Tribunali di prima istanza delle stesse province del Lazio e dell'Umbria (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 51).

²⁹ Iniziava in tal modo una lenta erosione dei privilegi e delle competenze di Urbino a vantaggio di Pesaro, città della costa, segno inequivocabile del cambiamento dei tempi. Da questo momento infatti Urbino avrebbe sempre dovuto lottare per mantenere il suo ruolo di capoluogo e le sue prerogative.

³⁰ Vd. *supra*, cap. I e cap. II. L'Ateneo urbinata fu l'unica istituzione della città a mantenere pressoché inalterate le proprie prerogative a dispetto degli eventi esterni: è vero infatti che durante la dominazione francese, come dice Marra nel *Chartularium*, "la vita dell'università urbinata subì un arresto quasi totale seguendo così le sorti di altri gloriosi Atenei italiani quali quello di Perugia e quello di Bologna", e che "nel 1808, per decreto di Napoleone, la Università fu soppressa e in sua vece fu istituito un Liceo Convitto nel palazzo appartenente al Collegio dei Nobili", ma è altrettanto vero che di fatto, come conclude lo stesso Marra, "la soppressione vera e propria non si verificò" e che "le

Come era logico aspettarsi la concentrazione degli uffici giudiziari nella costa suscitò reazioni negative e proteste da parte degli abitanti della città di Urbino³¹. Le rimostranze della popolazione dell'area montana, per altro piuttosto numerosa, nonché una riflessione sulle profonde differenze territoriali intercorrenti tra la zona costiera e quella interna, indussero Pio VII a modificare l'organizzazione della giustizia con una *Notificazione* del Segretario di Stato del 22 marzo 1817³². Il provvedimento prevedeva innanzitutto che la "provincia di Urbino", comprendente la Delegazione di Urbino e Pesaro, fosse suddivisa in due zone per l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, una "superiore", corrispondente alla zona montana, e una "inferiore" composta dai territori di pianura e adiacenti al mare.

"La Sua Santità di Nostro Signore intenta sempre a rimuovere tutti gli ostacoli, che possono ritardare il corso dell'Amministrazione della giustizia, da cui dipende precipualmente il ben essere, e la felicità dei suoi amatissimi Sudditi, primario scopo delle sue paterne cure, benché conosca che nella massima generale il sistema della organizzazione tanto dei Tribunali Civili, che Criminali, stabilito col Motuproprio dei 6. luglio 1816, sia il più semplice, ed insieme il più conveniente alla maturità dei giudizj, ciò non ostante conobbe fin dal principio che avrebbe potuto talvolta sotto alcuni rapporti particolari di località esigere in appresso qualche provvidenza per apprestare un conveniente rimedio alle difficoltà imprevedibili da principio, e che la posteriore esperienza può solo far conoscere in tutta la loro estensione. Fu quindi per effetto di tale previdenza, che nell'Articolo 241. dello stesso Motuproprio riservò alle opportunità riconosciute con la esperienza, e coi lumi, che fossero per sopravvenire, qualche *particolare aggiunta, dichiarazione o*

attività didattiche subirono un grave rallentamento, ma in realtà non cessarono mai" (vd. F. MARRA, *op. cit.*, pp. 108-110). In seguito, con la Restaurazione del dominio pontificio, l'Ateneo urbinato avrebbe ripreso a pieno titolo il suo ruolo, ottenendo nel 1826 la conferma tra le Università di secondo ordine dello Stato della Chiesa. Sul punto vd. *supra*, cap. II.

³¹ Si veda per un'interessante disamina sulla storia della provincia di Urbino e di Pesaro L. RENZETTI, *Le due province di Pesaro e Urbino nella storia e nella denominazione*, in *Urvinum*, anno II, n. 2, 1928, pp. 44-53, pp. 47-48.

³² *Notificazione del Luogotenente in Urbino di S. E. Rma Mons. Delegato apostolico di Urbino e Pesaro*, Urbino, 1817, in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al moto proprio di N. S. Papa Pio VII in data 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816, pp. 205-207, da ora indicata come *Notificazione 1817* in APPENDICE III.

correzione, che si potesse ravvisare più adattata al *bene universale*, ed alla *maggior perfezione dell'opera*.

Coerentemente a questi principj ha preso in particolar considerazione le rimostranze presentate per parte dei suoi Popoli, che abitano la parte quanto popolata, ed estesa, altrettanto remota, ed alpestre della Provincia di Urbino. Ha dovuto la Santità Sua ravvisare, che la lunghezza della Linea, che percorre questa Provincia, dai punti remoti fino alle adjacenze marittime, la mancanza di comunicazioni facili, e pronte, l'asprezza delle Strade, che traversano i gioghi dell'Appennino, l'abbondanza delle nevi, che nella stagione d'Inverno spesso rendono impervie tali Strade, infine la inopia di quelle Popolazioni, rendono difficoltoso, incomodo, e dispendioso il ricorso ai Tribunali Civili, e Criminali stabiliti nella Città marittima di Pesaro.

Il cumulo di queste riflessioni ha determinato la Santità Sua ad apprestare un riparo tale, che senza sconvolgere il sistema Governativo di quella Delegazione, e senza dipartirsi dai principj essenziali della presente organizzazione, provveda alle particolari indigenze di quelle Località, non comuni del tutto insieme ad altre, con centralizzare in essi i Tribunali di Giustizia, onde se ne faciliti l'accesso.

A questo oggetto ha commesso la formazione di un Piano di provvedimento parziale, che non devii dal sistema generale nelle basi, e che limitandosi a stabilire dentro un perimetro più ristretto un centro più comodo di autorità per il disbrigo degli affari giudiziarij di natura loro i più frequenti, e molteplici, ed i più urgenti, mantenga in tutto il resto la uniformità dell'ordine, e la stabilità delle massime fondamentali.

Questo Piano presentato alla Santità Sua, e maturamente esaminato dalla Medesima, ha meritato la di Lei approvazione, in seguito della quale con pienezza della sua suprema, ed Apostolica autorità, e con l'oracolo comunicati di viva Voce, ci ha comandato di ordinare in suo nome ciò che segue:

1. *La Provincia di Urbino*, componente la *Delegazione di Urbino, e Pesaro*, sarà in quanto all'esercizio della giurisdizione *Civile, e Criminale*, suddivisa in due parti, l'una *superiore*, che racchiuderà i Luoghi di Montagna, che si estendono sul dorso degli Appennini, e l'altra *inferiore*, in cui resteranno inclusi i luoghi della Pianura, e i più prossimi al Mare, a tenore dell'annessa dimarcazione”.

Fu stabilito inoltre che le strutture giudiziarie già presenti nella città di Pesaro fossero duplicate per la città di Urbino, e cioè che qui venisse fissata la residenza di due assessori del Delegato, con le stesse competenze di quelli residenti a Pesaro, e che qui fosse prevista la sede di un Tribunale civile di prima istanza, e di un Tribunale criminale sotto la cui giurisdizione sarebbero ricaduti tutti i luoghi compresi nella cosiddetta “parte superiore”.

“2. Rimanendo ferma la organizzazione attuale dei Tribunali Civili, e Criminali, residenti in Pesaro in tutti i Luoghi inclusi nel perimetro della parte inferiore, sarà in Urbino stabilita la residenza di due *Assessori* del Delegato, di un Tribunale Civile *di Prima Istanza*, e di un Tribunale *Criminale* per esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in tutti i luoghi compresi nella parte superiore.

Anche il Tribunale civile di prima istanza di Urbino, come i Tribunali analoghi delle Delegazioni di prima classe, sarebbe stato formato da sette membri, cinque giudici effettivi e due aggiunti, con la possibilità di essere diviso in due turni o sezioni. Allo stesso modo il Tribunale criminale sarebbe stato composto da cinque membri, vale a dire due giudici effettivi del Tribunale civile, i due assessori e il Delegato³³. Era inoltre destinato al Tribunale di Urbino il personale necessario al suo funzionamento: un cancelliere³⁴, i cursori³⁵, e un Procuratore fiscale, nominato dal Pontefice. Infine, in applicazione dell'art. 92 del *Motuproprio*, presso il medesimo Tribunale veniva istituito l'Avvocato dei Rei³⁶, vale a dire il difensore d'ufficio, anch'esso di nomina sovrana, di cui potevano avvalersi coloro che si trovavano coinvolti in un procedimento di natura penale.

I Tribunali di Urbino si insediarono il 16 agosto 1817 alle ore 16, quando il Luogotenente di Urbino, l'avv. Filippo Monti, procedette in rappresentanza di Pio VII alla loro “installazione” con la nomina di tutti i soggetti “impiegati né Tribunali di prima istanza civile e criminale residenti in Urbino”.

³³ Poiché il Delegato Pontificio risiedeva ad Urbino soltanto nei sei mesi estivi, da maggio ad ottobre, durante il rimanente periodo dell'anno veniva sostituito da un Luogotenente in tutte le sue funzioni, compresa la presidenza del Tribunale criminale, che era ricoperta alternativamente dal Delegato o, in sua assenza, dal Luogotenente. Dall'*Almanacco storico-statistico della legazione di Urbino e Pesaro per l'anno 1841 offerto all'egregio nobilissimo giovane Signor Conte Francesco Ubaldini, anno I*, Tipografia della Cappella del SS. Sacramento, Urbino 1840.

³⁴ Ai sensi dell'art. 7 della *Notificazione* del 1817 il Cancelliere era incaricato della Cancelleria sia civile che criminale, ed aveva l'obbligo di tenere e conservare gli atti e i registri dell'una e dell'altra. Vd. *Notificazione* 1817 cit., art. 7.

³⁵ *Ibidem*, art. 8.

³⁶ *Ibidem*, art. 10. Il provvedimento del 1817 prevedeva inoltre un regime transitorio per dirimere le controversie già istruite presso le strutture giudiziarie di Pesaro: l'art. 13 stabiliva infatti che “le Cause sì Civili, che Criminali, le quali si trovano già introdotte nei Tribunali di Pesaro, rimarranno nei medesimi Tribunali fino alla sentenza definitiva inclusivamente. Gli atti esecutoriali delle sentenze, pronunciate dai Tribunali di Pesaro, apparterranno ai nuovi Tribunali di Urbino”.

NOTIFICAZIONE ³⁷

FILIPPO AVVOCATO MONTI
LUOGOTENENTE IN URBINO DI S.E. RMA
MONS. DELEGATO APOSTOLICO DI URBINO E PESARO

Sua Eccellenza Rma Monsig. Delegato Apostolico di Urbino, e Pesaro con suo veneratissimo Dispaccio delli 13 corrente N. 161 R.P. mi affida l'onorevole incarico di procedere in Suo nome, e veci all'istallazione di questi Tribunali di Urbino creati con la Notificazione Sovrana dei 22 p.p. Marzo.

Con tutto il piacere mi affretto di far conoscere a questo Pubblico, che oggi alle ore 16 vado a compiere questa commissione cara al mio cuore, perché utile, e gloriosa per gli Urbinati.

La Tabella posta a piedi di questa Notificazione dimostra di quai Soggetti siano composti li Tribunali medesimi.

Chiunque però resta compreso nella Giurisdizione di questi Tribunali non potrà di qui in avanti deviare da loro per gli oggetti di Giustizia civile, e Criminale.

Riconosca ognuno nel compimento delle Sovrane Beneficenze a larga mano versate sulla Città, e Provincia di Urbino un nuovo motivo di amore verso il Grande, l'Immortale Sommo Pontefice, e Sovrano PIO PAPA VII. felicemente Regnante.

Dalla Nostra Residenza di Urbino li 16 Agosto 1817

FILIPPO MONTI LUOGOTENENTE

Tommaso Meneghini Commesso

³⁷ *Notificazione del 16 agosto 1817, in BUU, B. XII, busta 26,11,9.*

NOTIFICAZIONE.

FILIPPO AVVOCATO MONTI

LUOGOTENENTE IN URBINO DI S. E. RMA MONSIEG. DELEGATO APOSTOLICO
DI URBINO, E PESARO.

Sua Eccellenza Rma Monsig. Delegato Apostolico di Urbino, e Pesaro con suo veneratissimo Dispaccio delli 13 corrente N. 161. R. P. mi affida l'onorevole incarico di procedere in Suo nome, e vici all'istallamento di questi Tribunali di Urbino creati con la Notificazione Sovrana dei 22 p. p. Marzo.

Con tutto il piacere mi affretto di far conoscere a questo Pubblico, che oggi alle ore 16 vado a compiere questa commissione cara al mio cuore, perchè utile, e gloriosa per gli Urbinati.

La Tabella posta a piedi di questa Notificazione dimostra di quai Soggetti siano composti li Tribunali medesimi.

Chiunque però resta compreso nella Giurisdizione di questi Tribunali non potrà di qui in avanti deviare da loro per gli oggetti di Giustizia Civile, e Criminale.

Riconosca ognuno nel compimento delle Sovrane Beneficenze a larga mano versate sulla Città, e Provincia di Urbino un nuovo motivo di amore verso il Grande, l'Immortale Sommo Pontefice, e Sovrano PIO PAPA VII. felicemente Regnante.

Dalla Nostra Residenza di Urbino li 16 Agosto 1817.

FILIPPO MONTI LUOGOTENENTE.

Tommaso Menghini Commesso.

T A B E L L A

*Di tutti gl' Impiegati ne' Tribunali di Prima Istanza Civile, e Criminale
residenti in Urbino.*

LUOGOTENENZA.

SIG. AVVOCATO FILIPPO MONTI.
Tommaso Menghini Commesso.

A S S E S S O R I.

Socio. AVV. ANTONIO SANTI FRAVOLINI.
AVV. FRANCESCO MASSA.
MARCELLO BARTOLINO Cancelliere.
Benedetto Santi Curatore.

TRIBUNALE CIVILE.

Sig.^l AVV. GAETANO MUZI *Presidente.*
AVV. CRESCENTINO PASQUALINI
AVV. PIETRO FALCONI
AVV. GIUSEPPE LEONI
AVV. DOMENICO SODI
AVV. PASQUALE ARMELLINI
AVV. CURZIO VIVIANI
D.^{no} GIO. BATTISTA AMBROSIO Cancelliere.
PIETRO BUTTERLI Sostituto.
LUIGI CAMBA Scrittore Archivista.
DAMERICO TACCHI Portiere.
ANTONIO ROSSINI Curatore.

Giudici

id. Aggiunti

TRIBUNALE CRIMINALE.

Li sol. Sigg. LUOGOTENENTE, ed ASSESSORI,
e due dei Sigg. GIUDICI del Tribunale Civile.
Sig.^l AVV. TOMMASO PAGNONI *Difensore de' Rei.*
AVV. BARTOLOMEO GORI *Caplice Procura.*
AVV. FRANCESCO ROSSINI *id.*
AVV. LUIGI MAZZOLI *Procuratore Fiscale.*
GIUSEPPE GALVANI *Primo Sostituto Cme.*
LUIGI CECCHINI
FRANCESCO CAPELLINI
GAETANO FULVI
LEONARDO SARTORI Portiere.
GIUSEPPE CALZONI Curatore.

id.

id. p. p. p. p. p.

URBINO, Per Vincenzo Guernini Stampator Camerale.

TABELLA³⁸

Di tutti gl'Impiegati ne'Tribunali di Prima Istanza Civile, e Criminale residenti in Urbino

LUOGOTENENZA

SIG. AVVOCATO FILIPPO MONTI

TOMMASO MENEGHINI COMMESSO

ASSESSORI

Sigg. AVV. ANTONIO SANTI FRAVOLINI

AVV. FRANCESCO MASSA

MARIANO BARTOLINI cancelliere

BALDASSARRE SANTI cursore

TRIBUNALE CIVILE

Sig. Avv. GAETANO MUZZI³⁹

Avv. CRESCENTINO PASQUALINI⁴⁰

Avv. PIETRO FALCONI⁴⁰

Avv. GIUSEPPE LEONI⁴⁰

Avv. DOMENICO SODI⁴⁰

Avv. PASQUALE ARMELLINI⁴¹

Avv. CURZIO VIVIANI⁴¹

D.re GIO:BATTISTA AMBROSJ⁴²

PIETRO BUFFERLI⁴³

LUIGI GAMBA⁴⁴

DOMENICO TACCHI⁴⁵

ANTONIO ROGHINI⁴⁶

TRIBUNALE CRIMINALE

Lì Sud. Sigg. LUOGOTENENTE ed ASSESSORI, e due dei Sigg. GIUDICI del Tribunale Civile

Sig. Avv. TOMMASO PAGNONI⁴⁷

Avv. BARTOLOMEO GORI⁴⁸

Avv. FRANCESCO ROSSINI⁴⁹

Avv. LUIGI MAZZOLI⁵⁰

GIUSEPPE GALVANI⁵¹

LUIGI CECCHINI⁵²

FRANCESCO CAPELLINI⁵³

GAETANO FULVI⁵⁴

IGNAZIO SANTINI⁵⁴

GIUSEPPE CALZINI⁵⁵

URBINO, Per Vincenzo Guerrini Stampator Camerale

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Presidente

⁴⁰ Giudice effettivo

⁴¹ *Id.* aggiunto: *id.* sta per *idem*, vale a dire giudice aggiunto

⁴² Cancelliere

⁴³ Sostituto

⁴⁴ Scrittore Archivista

⁴⁵ Portiere

⁴⁶ Cursore

⁴⁷ Difensore de'Rei

⁴⁸ Giudice processuale

⁴⁹ *Id.*, vale a dire giudice processuale

⁵⁰ Procuratore fiscale

⁵¹ Primo sostituto cancelliere

⁵² *Id.*, ossia primo sostituto cancelliere

⁵³ *Id.* provvisori, ossia sostituto cancelliere provvisorio

⁵⁴ Portiere

⁵⁵ Cursore

La tabella, che segue il testo della Notificazione, contiene un elenco di tutti coloro che, a vario titolo, sarebbero stati impiegati nell'organizzazione della giustizia di Urbino e del suo circondario. Sotto la luogotenenza dell'avv. Filippo Monti, destinato a rappresentare il Delegato apostolico, che aveva la sua residenza nella città di Pesaro, furono chiamati a ricoprire il ruolo di Assessori⁵⁶ gli avvocati Antonio Santi Fravolini e Francesco Massa; era inoltre previsto che la struttura giudiziaria disponesse di un ufficio di cancelleria che, nella fattispecie, venne affidato a Mariano Bartolini, e di un cursore, individuato nella persona di Baldassarre Santi.

Seguiva a questo punto nella Tabella l'indicazione dei soggetti che avrebbero composto rispettivamente il Tribunale civile di prima istanza e il Tribunale criminale. In particolare, in applicazione delle disposizioni del *motuproprio* del 1816, il primo risultò formato da sette membri, vale a dire, l'avv. Gaetano Muzj in qualità di Presidente, gli avvocati Crescentino Pasqualini, Pietro Falconi, Giuseppe Leoni e Domenico Sodi, nel ruolo di giudici effettivi, e, quali giudici supplenti, gli avvocati Pasquale Armellini e Curzio Viviani. Il Tribunale civile fu inoltre dotato di una propria cancelleria diretta dal Dott. Gio. Battista Ambrosj con l'ausilio del sostituto cancelliere, Pietro Bufferli; di un portiere, Domenico Tacchi; di un cursore, Antonio Roghini, e di uno scrittore con il titolo di archivista, Luigi Gamba, incaricato della redazione di verbali e documenti scritti e della loro conservazione.

Il Tribunale criminale di prima istanza, per quanto ubicato nella stessa sede di quello civile, doveva avere, per legge, una sua propria composizione e degli uffici a sé stanti. Presieduto dal Luogotenente, venne infatti costituito dagli assessori e dai due giudici processuali, gli avvocati Bartolomeo Gori e Francesco Rossini. L'ufficio di Procuratore fiscale fu invece attribuito all'avv. Luigi Mazzoli, mentre il ruolo di Difensore de'rei venne affidato all'avv. Tommaso Pagnoni, del quale è oggi nota una breve supplenza presso la Pontificia Università di Urbino⁵⁷. Il Tribunale penale venne infine dotato di un proprio ufficio di cancelleria, nel quale avrebbero prestato servizio i sostituti cancellieri Giuseppe Galvani e Luigi Cecchini ed i loro vice, Francesco Capellini e Gaetano Fulvi; di un proprio cursore, individuato nella persona di Giuseppe Calzini, e di un portiere, nella fattispecie il sig. Ignazio Santini.

⁵⁶ Sul ruolo degli assessori nell'organizzazione della giustizia pontificia vd. *supra* in questo paragrafo.

⁵⁷ Sull'attività di Tommaso Pagnoni in qualità di Difensore de'rei e per alcune, sia pur lacunose, notizie biografiche vd. *infra* cap. VI.

4.2. La prima regolamentazione della professione forense nello Stato Pontificio

La prima organizzazione delle professioni di avvocati e procuratori si ebbe sotto il pontificato di Pio VII, il quale con il “Regolamento di disciplina” del 27 gennaio 1818⁵⁸ dettava principi e requisiti d'accesso alla carriera forense.

Un accenno al progetto di Pio VII era già contenuto nel *motuproprio* del 1816, quando il Pontefice, avvertendo la necessità di una più compiuta e precipua disciplina della materia, stabiliva alcune norme di transizione da applicarsi uniformemente in tutto lo Stato Pontificio fino all'emanazione di un regolamento unitario.

L'esigenza di creare una normativa uniforme in ogni settore, ivi compresa l'attività di avvocati e procuratori, viene espressa a chiare lettere nel lungo proemio che introduce il *motuproprio*, dove il legislatore pontificio sottolinea la necessità di superare le consuetudini tradizionali, ancora in vigore in ciascuna realtà locale dei territori pontifici. L'intervento legislativo di Papa Chiaramonti costituì pertanto, o almeno così sembra, il primo tentativo di dare una regolamentazione organica alla professione forense, rispetto alla quale mancava una legislazione omogenea e valida in tutto lo Stato Ecclesiastico.

“(…) Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimo un modello di Legislazione, e di Ordine, fondato com'era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sulla Canonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal verace diritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata, dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione, da cui le irruzioni de' Barbari l'aveano allontanata. Ma pure per giungere

⁵⁸ Per il testo vd. *Regolamento di disciplina*, in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al motoproprio di N. S. Papa Pio VII in data 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Tomo II, Roma 1818, pp. 264-286, da ora indicato come *Regolamento di disciplina* in APPENDICE IV.

alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successiva riunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente difforni, cosicchè rendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall'altro Paese".

Con la cennata normativa di transizione, contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 70, Pio VII procedette ad una regolamentazione provvisoria dell'attività forense, gettando al tempo stesso le basi per una futura disciplina generale della materia, che si voleva realizzare mediante disposizioni successive.

Art. 70 (...) Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora di prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi uffici nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

La norma rimetteva provvisoriamente alla competenza del Delegato, con l'ausilio dei Tribunali, il compito di ammettere gli avvocati all'esercizio della professione, nonché di stabilire le regole che costoro avrebbero dovuto osservare nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta del Delegato quale organo competente dimostrava, forse, da un lato la chiara volontà di sottoporre interamente la materia al controllo di una pubblica Autorità, e tuttavia, dall'altro, l'impossibilità, in questa prima fase della Restaurazione pontificia, di creare una regolamentazione unica che si imponesse in via gerarchica in tutte le province dello Stato Pontificio, senza tenere conto dei particolarismi locali e delle consuetudini fino ad allora lasciate in vigore dalla Santa Sede⁵⁹: si trattava per altro di un'impresa che avrebbe certamente richiesto più tempo ed un maggior approfondimento della situazione vigente.

⁵⁹ A riprova di ciò sta il fatto che l'ultimo capoverso dell'art. 70 si chiude specificando che, in relazione ad avvocati e procuratori "esercenti questi uffici nei Tribunali di Roma" sarebbero rimaste in vigore le regole già esistenti, fino a nuove disposizioni.

Per comprendere meglio quale poteva essere concretamente la disciplina transitoria dell'attività forense sembra opportuno sottolineare l'inciso dell'art. 70 in cui Pio VII raccomanda di unire alla competenza del Delegato "l'intelligenza del Tribunale": se ne potrebbe desumere che, mentre al rappresentante della Santa Sede spettava per legge una competenza organica, ai Tribunali spettava invece una competenza tecnica, indispensabile per individuare in concreto chi fosse in possesso dei requisiti necessari all'esercizio della professione forense.

L'approvazione ultima per l'accesso all'avvocatura era in ogni caso attribuzione propria del rappresentante pontificio come ben dimostra l'art. 92 del *motuproprio* del 1816.

Art. 92 – Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' rei di ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa.

La disposizione, nel consentire all'inquisito di ricorrere ad un difensore diverso da quello nominato d'ufficio dal "Sovrano", parla espressamente di un "catalogo" contenente i nomi dei professionisti che svolgevano l'attività di difensori. Dalla disposizione stessa apprendiamo inoltre che tale catalogo faceva parte di una serie di elenchi che, in ciascun capoluogo di Delegazione, dovevano avere ricevuto l'approvazione del Delegato, sentito il parere della Congregazione governativa. Potremmo pertanto desumere che i nomi dei professionisti venissero iscritti in apposite liste, che ne attestavano l'abilitazione ad esercitare presso il Tribunale del luogo in cui erano conservate. Il fatto che all'art. 92 si specifichi che l'inquisito avrebbe potuto avvalersi "di altro Difensore", purchè fosse iscritto nel catalogo, lascia intendere infatti che la pronuncia del Delegato, circa l'iscrizione di ciascun aspirante avvocato, dovesse avere efficacia costitutiva e che in mancanza dell'autorizzazione del rappresentante pontificio nessuno sarebbe stato ammesso all'esercizio della professione. Del resto tale ammissione aveva un'importanza rilevante e non solo per il professionista che, grazie ad essa, avrebbe potuto iniziare la carriera del Foro, ma anche nell'ottica della buona amministrazione della giustizia: non va infatti dimenticato che tra i requisiti necessari per poter aspirare alla nomina sovrana a giudice del Tribunale di prima istanza, l'art. 68 del *motuproprio* del 1816 poneva, oltre alla laurea, all'età, alla condotta irreprensibile

bile e agli onesti natali, anche quello di fornire la prova di “aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni”⁶⁰.

È dunque abbastanza plausibile ipotizzare, in mancanza di ulteriori notizie, che, in via transitoria, per accedere alla carriera forense, l'aspirante professionista dovesse presentare un'istanza al Delegato che, sentita la Congregazione governativa, poteva accoglierne la domanda e disporne l'iscrizione nell'apposito “catalogo”.

Il fatto che uno dei membri della Congregazione governativa facesse parte del Tribunale civile induce a pensare che, proprio attraverso la consultazione tra il Delegato e la Congregazione stessa in ordine alle iscrizioni dei professionisti, si esplicasse quel contributo dei Tribunali alla regolamentazione dell'attività forense che era richiesto dall'art. 70 del *motu proprio* del 1816.

È probabile che, nel dettare la disciplina transitoria della professione forense, Pio VII si fosse ispirato a consuetudini e disposizioni già esistenti, a Roma o nello Stato, e che le avesse adattate alla situazione vigente all'indomani della Restaurazione. Sarebbe infatti piuttosto difficile credere che i “cataloghi” contenenti i nomi di avvocati e procuratori fossero stati introdotti per la prima volta da una normativa che si dichiarava transitoria, tanto più che, all'art. 92, vengono citati senza quell'enfasi o solennità che, di solito, accompagna una riforma assolutamente innovativa. Allo stesso modo ci sembra che l'approvazione dei cataloghi stessi da parte del Delegato, richiami il *placet* dei Signori di altra epoca, più che costituire un'innovazione. Non è un caso, del resto, che la nuova disciplina dell'attività di avvocati e procuratori, destinata a vedere la luce dopo poco tempo, modificherà completamente la procedura e la competenza per l'ammissione alla professione forense.

4.2.1. Il “Regolamento di disciplina” del 1818

La normativa transitoria rimase in vigore per due anni. Il 27 gennaio 1818 venne pubblicato il “Regolamento di disciplina per i Tribunali civili”, espressamente emanato per completare l'opera iniziata con il *motu-*

⁶⁰ *Regolamento di disciplina* cit., art. 68: “Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi ad aver esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de' suoi natali, e la irrepreensibilità della sua condotta”.

proprio del 1816. La disposizione pontificia si apre infatti in maniera eloquente in questo senso:

“Nello stabilire il sistema dei Tribunali civili, ed i modi di procedere innanzi ai medesimi, non è sfuggita alla Santità Sua la necessità di aggiungere quelle disposizioni di disciplina, che conducono per una parte alla maggior istruzione dei Giudici, e delle altre Persone addette all’ordine giudiziario, e per l’altra alla più facile, e compiuta esecuzione di quanto in ordine alla regolare, ed uniforme amministrazione della giustizia si è dalla medesima Santità Sua sopra l’uno, e l’altro oggetto disposto con il Motu-proprio dei 6. Luglio 1816; e con il consecutivo Codice di Procedura Civile. (...)”⁶¹.

Il Regolamento del 1818, composto da quarantadue articoli, disciplinava in maniera organica l’esercizio della professione forense da parte di procuratori e avvocati, deputati a svolgere il proprio ufficio di fronte ai Tribunali di Roma e di tutto lo Stato Pontificio.

La normativa pontificia dedicata all’avvocatura, per altro piuttosto scarsa⁶², andava per lo più a regolamentare il modo in cui si aveva accesso alla professione, come se il legislatore, pur ravvisando la necessità di un controllo pubblico della materia, intendesse contenere il più possibile l’ingerenza da parte dello Stato in un’attività comunque autonoma, limitando, a ben vedere, il proprio intervento alla necessità di una nomina ufficiale da parte degli organi giudiziari dello Stato Pontificio. Il Regolamento circoscriveva per altro la competenza a concedere l’abilitazione alle sole giurisdizioni superiori della Rota e dei Tribunali d’appello di Bologna o di Macerata, sottolineando da un lato che “a niun’ altro Tribunale”⁶³ sarebbe stata permessa la nomina degli avvocati, e, dall’altro, che nessun organo giudiziario avrebbe più potuto permettere ai procuratori non ancora approvati di esercitare la professione⁶⁴.

⁶¹ Vd. *Regolamento di disciplina* cit., p. 264.

⁶² Solo otto dei quarantadue articoli di cui si componeva il “Regolamento di disciplina” del 1818 si occupavano dell’attività specifica degli avvocati.

⁶³ L’art. 53, che chiude il Regolamento, recita: “A riserva dei Tribunali indicati di sopra, a niun’altro Tribunale sarà permessa la nomina degli Avvocati. A tale effetto rimangono anche aboliti tutti li Privilegi, in virtù dei quali fosse lecito di conferire il titolo di Avvocato anche al solo oggetto di mera onorificenza”.

⁶⁴ L’art. 33 prevedeva infatti che “Rimane tolta la facoltà tanto a Monsig. Decano della Rota, quanto a Mons. Uditore della Camera, ed a tutti li Tribunali dello Stato di permettere a Procuratori non approvati di scrivere, e comparire con licenza fino a che non abbiamo subito l’esame, ed ottenuta l’approvazione”.

Tale nomina, pur dovendo seguire le linee guida dettate dal legislatore, era rimessa dunque al prudente apprezzamento dei magistrati pontifici, ai quali soltanto spettava la valutazione delle istanze presentate dai candidati. La mancanza di un qualunque intervento da parte dell'Autorità politica, che interferisse con la scelta dei candidati, doveva garantire con tutta probabilità un certo margine d'indipendenza alla categoria degli operatori del diritto, sottolineando al tempo stesso il ruolo di controllo ricoperto dai magistrati.

I giudici dei Tribunali superiori cui venivano indirizzate le istanze di nomina dovevano essenzialmente valutare il possesso dei requisiti richiesti dal "Regolamento di disciplina". Tali requisiti erano per lo più gli stessi per tutti gli aspiranti avvocati, anche se, come vedremo, non mancavano alcune differenze relative alla formazione giuridica dei professionisti "romani".

A tutti i candidati il Regolamento richiedeva innanzitutto una condotta morale ineccepibile, da dimostrarsi mediante un attestato di "onestà e buoni costumi". È probabile che l'organo competente a sottoscrivere questo tipo di documento, che definiva in termini oggettivi concetti piuttosto ampi come erano quelli di onestà e buoni costumi, potesse essere la gendarmeria pontificia, che, nel rilasciarlo, doveva tenere conto sia dalla posizione giudiziaria, sia delle frequentazioni e della vita sociale del richiedente.

A sottolineare la nobiltà della professione dell'avvocato, la formazione giuridica richiesta ai candidati prevedeva per tutti la laurea dottorale. Per chi aspirava all'abilitazione da parte della Rota, il "Regolamento di disciplina" poneva tuttavia una condizione specifica, che limitava la nomina soltanto a quanti avessero conseguito il titolo accademico in un Ateneo di Roma.

Oltre alla laurea, era necessario che gli aspiranti avvocati dimostrassero di avere atteso agli studi specifici della giurisprudenza a livello universitario per cinque anni. Ancora una volta, tuttavia, il Regolamento introduceva un distinguo per i candidati "romani", che distribuivano la formazione quinquennale in maniera diversa: essi infatti dovevano frequentare per cinque anni, con assiduità, lode e profitto, lo studio legale di un avvocato di Roma⁶⁵, e contemporaneamente dedicarsi agli studi

⁶⁵ Alla pratica presso un avvocato romano era equiparata l'assistenza ad un Uditore di Rota o ad un Prelato Luogotenente dell'*Auditor Camerae*.

universitari di giurisprudenza per almeno tre anni ⁶⁶. Nonostante l'intenzione del pontefice di dettare una normativa il più possibile omogenea per tutto lo Stato della Chiesa, la disciplina della professione forense nella città capitolina seguiva dunque delle regole particolari e, con ogni probabilità, ciò era dovuto alle peculiarità delle stesse strutture giudiziarie di Roma.

L'iter che gli aspiranti avvocati dovevano seguire per ottenere la nomina era lo stesso per tutti i candidati e non prevedeva esami. I documenti richiesti dal Regolamento andavano esibiti o al Decano della Rota, o al Presidente del Tribunale d'appello prescelto, ai quali spettava soltanto una prima valutazione dei candidati. La decisione finale sulla nomina degli aspiranti avvocati era infatti presa collegialmente da tutti i membri della Rota o del Tribunale d'appello.

La nomina, in generale, abilitava i professionisti ad esercitare in giudizio le funzioni proprie dell'avvocato difensore; è da notare tuttavia che, a parità di requisiti, l'abilitazione concessa dalla Rota aveva una portata molto più ampia rispetto a quella ottenuta da un Tribunale d'appello, dal momento che consentiva l'esercizio della professione forense di fronte a qualsiasi organo di giustizia, sia di Roma, che delle Province, ivi compresi i Tribunali di prima istanza, e i Tribunali di secondo grado di Bologna e Macerata. L'avvocato abilitato dal Tribunale d'appello, viceversa, avrebbe potuto esercitare le proprie funzioni solo in primo grado, vale a dire dinanzi ai Tribunali di prima istanza delle Province che ricadevano sotto la sua giurisdizione, ma non in secondo grado ⁶⁷. Poiché dunque soltanto agli avvocati abilitati dalla Sacra Rota era consentito svolgere la professione presso i Tribunali d'appello delle province, chi non poteva vantare una laurea "romana" non avrebbe avuto alcuna possibilità di esercitare in secondo grado. Una disposizione di tal genere costituiva certamente una grossa limitazione nella carriera degli avvocati della periferia pontificia, al

⁶⁶ *Regolamento di disciplina* cit., art. 46: "Chiunque vorrà concorrere per essere ascritto fra gli Avvocati di Roma, dovrà esibire a Monsignor Decano della Rota li seguenti requisiti: il certificato della Laurea Dottorale ottenuta in Roma. Il certificato, che per lo spazio di tre anni abbia atteso alli studj della Giurisprudenza in una Università, e che nel decorso di cinque anni, compresi anche li tre suddetti, o abbia assistito in qualità di Segreto un Uditore di Rota, o in qualità di Uditore un Prelato Luogotenente dell'A.C., o abbia con assiduità, e con lode, e profitto frequentato lo studio di un Avvocato della Romana Curia".

⁶⁷ L'art. 52 del *Regolamento di disciplina* stabiliva che: "Li Avvocati nominati dai Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata potranno scrivere, e difendere le Cause con il di loro nome nei Tribunali delle Delegazioni, che sono soggette a quel Tribunale di Appello, che li ha nominati".

punto da spingere Gregorio XVI a modificarla nel 1834 con la successiva legislazione forense.

Anche l'attività dei procuratori aveva una sua disciplina nella normativa di Pio VII che, anzi, dedicava alla materia ben trentaquattro articoli, a fronte degli appena otto riservati all'avvocatura. Questa attenzione del legislatore pontificio trovava con ogni probabilità la propria ragion d'essere nel carattere di pubblico ufficio rivestito dalla procura stessa; il procuratore, infatti, deputato a svolgere in rappresentanza del cliente tutte quelle incombenze pratiche che la legge processuale richiedeva per l'istruzione ed il proseguimento della causa, figurava come un intermediario tra l'Autorità giudiziaria e la parte, il che ne faceva, da sempre, più un funzionario pubblico che non un professionista autonomo⁶⁸.

La lettura dei trentaquattro articoli del Regolamento mette in piena evidenza la preoccupazione del Romano Pontefice di dare, e per la prima volta, una regolamentazione organica e minuziosa ad alcuni aspetti dell'attività procuratoria, ritenuti essenziali per l'organizzazione della categoria. E questi aspetti, sui quali si sofferma la normativa, toccano di fatto una serie di problematiche assai rilevanti quali: l'ammissione allo svolgimento dell'attività procuratoria, in merito alla quale, come anche per gli avvocati, il Regolamento si preoccupa di individuare in maniera tassativa i soggetti competenti al rilascio dell'abilitazione e la procedura per conseguirla; i requisiti necessari all'ammissione stessa, con particolare attenzione, come per l'avvocatura⁶⁹, da un lato alla fede cattolica e alla moralità dei candidati, dall'altro alla loro formazione culturale e professionale; la condotta da tenere nei rapporti con magistrati e colleghi, e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di violazione delle norme di comportamento, dettate per altro per i soli procuratori.

E su ciascuno di questi aspetti dell'attività procuratoria, minuziosamente regolamentato dal legislatore pontificio, si cercherà di soffermare una attenzione particolare.

⁶⁸ Il carattere di ufficio pubblico avrebbe del resto permeato anche in seguito il ruolo del procuratore, tanto che sia la legislazione pontificia, sia quella postunitaria avrebbero continuato a dettare per l'attività della procura una disciplina più particolareggiata, rispetto a quella dell'avvocatura.

⁶⁹ È da notare in realtà come agli avvocati venisse richiesto unicamente un certificato attestante l'onestà e i buoni costumi e non anche la professione di fede cattolica. Queste differenze sarebbero state poi colmate con la nuova disciplina della professione forense dettata da Gregorio XVI nel 1834.

In merito al problema dell'ammissione, la normativa di Pio VII stabiliva innanzitutto che l'esercizio dell'attività di procuratore fosse subordinato all'approvazione da parte del Tribunale cui il candidato presentava la propria istanza, e che tale approvazione non fosse definitiva, dal momento che poteva essere revocata dallo stesso Tribunale nel caso in cui il procuratore si fosse dimostrato poco abile all'esercizio delle sue funzioni⁷⁰. Anche in questo caso, la competenza a decidere l'ammissione degli aspiranti procuratori ricadeva dunque sulla categoria dei magistrati pontifici, facendo venire meno così qualunque ingerenza da parte degli organi governativi sulla valutazione delle capacità professionali dei candidati. Nonostante la puntualità con la quale il legislatore disciplinava l'attività del procuratore, le funzioni di controllo spettanti all'Autorità pubblica sulla categoria si esplicavano unicamente attraverso le linee guida del dettato normativo che ne regolamentava l'attività nei suoi aspetti generali.

Il Regolamento del 1818 prevedeva a tal proposito una ben precisa gerarchia degli organi giudiziari chiamati a decidere l'ammissione degli aspiranti procuratori, e ne ripartiva la competenza tra le giurisdizioni superiori della Rota e del Tribunale d'appello di Bologna o Macerata, e quelle inferiori del Tribunale romano dell'*Auditor Camerae* e dei Tribunali di prima istanza delle Province.

La normativa stabiliva inoltre che i candidati fossero in possesso di una serie di requisiti attinenti sia alla loro moralità, che alla loro formazione giuridica e professionale.

A tutti gli aspiranti procuratori era richiesta infatti una condotta morale irrepreensibile, da dimostrarsi attraverso un attestato comprovante i buoni costumi. Chi presentava istanza per la prima volta di fronte alle giurisdizioni inferiori doveva inoltre dimostrare, diversamente da quanto previsto per gli avvocati, di appartenere alla religione cattolica e di avere ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima. I relativi attestati andavano esibiti una sola volta; chi aspirava al patrocinio di fronte ai Tribunali superiori, risultando già abilitato in primo grado, era dispensato dal produrre la certificazione relativa alla propria posizione religiosa, in quanto già presentata all'atto della prima approvazione.

Quanto alla formazione giuridica e professionale degli aspiranti procuratori, i requisiti previsti dalla normativa pontificia erano diversi a seconda della struttura giudiziaria cui gli aspiranti procuratori presentavano

⁷⁰ *Motuproprio* 1816 cit., art. 45.

la propria domanda, tanto che si ha quasi l'impressione che nel Regolamento del 1818 non si parli mai dei procuratori come di una classe unitaria, quanto piuttosto di una categoria frammentata in base al Tribunale da cui proveniva l'abilitazione al patrocinio; e ciò non perché, di fatto, le funzioni da essi svolte nei vari Tribunali non fossero le medesime, ma per il diverso prestigio riconosciuto a quegli stessi organi giudiziari. In particolare i requisiti che la norma poneva variavano, talvolta anche in maniera sostanziale, a seconda del grado di giurisdizione e della posizione gerarchica del Tribunale al quale veniva inoltrata l'istanza d'ammissione.

Per poter essere iscritti fra i procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, della Rota e del Tribunale d'appello, era innanzitutto necessario che i candidati dimostrassero di essere già abilitati di fronte a quelle inferiori e secondo un ordine ben preciso⁷¹, che separava la strada dei procuratori che si abilitavano nella città di Roma da quella dei procuratori delle aree periferiche dello Stato Pontificio. Tanto a Roma quanto nelle Province, la carriera del procuratore seguiva un vero e proprio *cursus honorum* il cui primo gradino era rappresentato, per i professionisti "romani" dall'abilitazione ottenuta dal Tribunale dell'*Auditor Camerae*, per quelli delle Province dall'abilitazione conferita da un Tribunale di prima istanza.

Pur decidendo in prima istanza⁷², l'*Auditor Camerae* e i Tribunali di primo grado di Legazioni e Delegazioni, non erano tuttavia posti sullo stesso piano, tanto è vero che il peso dell'abilitazione conferita da Mons. Uditore della Camera non era lo stesso di quella rilasciata dal Presidente di una magistratura periferica di prima istanza. Nel primo caso, infatti, il procuratore ammesso avrebbe potuto esercitare la propria funzione non solo di fronte al Tribunale dell'*Auditor Camerae*, ma innanzi a tutti i Tribunali di Roma, ad eccezione della sola Rota⁷³, mentre nel secondo, il professionista avrebbe potuto svolgere il patrocinio solo ed esclusivamen-

⁷¹ Potevano infatti ottenere l'iscrizione fra i procuratori rotali soltanto i professionisti ammessi fra quelli del Tribunale dell'*Auditor Camerae* e, per lo stesso principio, chi presentava istanza per l'abilitazione in appello doveva necessariamente dimostrare di essere già iscritto tra i professionisti di un Tribunale di primo grado, posto sotto la giurisdizione dello stesso organo cui si inoltrava la domanda. Vd. *Regolamento di disciplina* cit., artt. 23 e 29.

⁷² A Roma la giurisdizione di primo grado era infatti esercitata dal Tribunale dell'*Auditor Camerae* e da quello del Senatore. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 59 ss..

⁷³ *Regolamento di disciplina* cit., artt. 13-14.

te di fronte all'organo giudiziario che lo aveva approvato⁷⁴. Una differenza così marcata non poteva che comportare diffomità altrettanto rilevanti in ordine alla formazione giuridica e professionale richiesta dal Regolamento in ciascuno dei due casi.

Mentre a chi presentava istanza presso un Tribunale periferico di prima istanza era richiesto soltanto un periodo di pratica forense di un anno presso un procuratore abilitato in appello, o in primo grado, chi intendeva abilitarsi dinnanzi al Tribunale dell'*Auditor Camerae* doveva possedere una preparazione giuridica di maggior spessore. Al candidato, infatti, oltre alla pratica forense, era richiesta una formazione teorica a livello universitario che comportava lo studio della giurisprudenza per almeno un anno, da completarsi con la frequenza dello studio di un professionista per un biennio consecutivo. La normativa non chiarisce tuttavia quali fossero i compiti che l'aspirante procuratore avrebbe dovuto svolgere in questi due anni; in mancanza di più specifiche disposizioni, la frequenza biennale sembrerebbe quasi una ripetizione dell'anno di pratica dedicato, probabilmente, all'apprendimento dei rudimenti della professione⁷⁵.

Per ottenere l'abilitazione da una delle due giurisdizioni superiori competenti era invece necessaria la laurea dottorale per tutti i candidati. La formazione giuridica dei procuratori rotali e d'appello richiedeva quindi una preparazione teorica di più alto livello, giustificata ancora una volta dall'ampiezza dell'abilitazione che la nomina della Rota o del Tribunale di secondo grado garantiva⁷⁶.

Benché il titolo accademico costituisse un requisito comune a tutti i candidati, ancora una volta non mancavano disposizioni particolari detta-

⁷⁴ *Ibidem*, art. 17.

⁷⁵ L'art. 26 prevedeva infatti che chi concorreva per l'abilitazione presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae* doveva dimostrare "di avere atteso allo studio della Giurisprudenza in una Università dello Stato almeno per un Anno, e di aver frequentato lo Studio di qualche Prelato addetto alla Giudicatura, o di un Avvocato, ovvero Procuratore Rotale per lo spazio di altri due Anni consecutivi" cui andava aggiunto un attestato che comprovava che il candidato aveva "o contemporaneamente, o posteriormente appresa la pratica presso un Procuratore approvato o Rotale, o dell'A.C."

⁷⁶ L'art. 13 del Regolamento stabiliva che i procuratori ammessi ed approvati dalla Rota avrebbero potuto svolgere le proprie funzioni in tutti i Tribunali dello Stato, sia di Roma che delle Province; l'art. 16 prevedeva invece che i procuratori che avessero ottenuto l'approvazione da uno dei due Tribunali d'appello, o di Bologna o di Macerata, avrebbero potuto patrocinare, oltre che in appello, in tutti i Tribunali di prima istanza soggetti alla giurisdizione della struttura giudiziaria superiore cui avessero presentato istanza d'ammissione

te unicamente per la città di Roma. Come per gli avvocati, anche in questo caso si ribadiva per quanti aspirassero alla nomina da parte della Rota l'obbligo di conseguire la laurea dottorale presso un Ateneo della città capitolina; in caso contrario, l'unica strada aperta per chi volesse esercitare il patrocinio a livello superiore era quella di presentare istanza ad uno dei due Tribunali d'appello.

La preparazione professionale dei candidati era garantita infine dall'obbligo per gli stessi di dimostrare di essere iscritti fra i procuratori già abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni di primo grado⁷⁷.

A ciò si aggiungeva un requisito piuttosto singolare, destinato a scomparire con la successiva regolamentazione del 1834, che coinvolgeva tutti coloro che aspiravano all'esercizio dell'attività procuratoria, fatta eccezione per quanti si abilitavano in un Tribunale periferico di primo grado. Per poter ottenere l'autorizzazione al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori era necessario che i candidati dimostrassero di essere titolari da tempo di uno studio legale⁷⁸. Oltre ad essere lo specchio del prestigio raggiunto dal professionista, è probabile che la titolarità di uno studio già avviato rispondesse ad un'esigenza di sicurezza da parte della pubblica Autorità che imponeva di concedere il riconoscimento ufficiale dell'abilitazione in secondo grado unicamente a chi avesse una carriera ben avviata e, soprattutto, una clientela già consolidata.

Un requisito analogo era previsto anche per i candidati "romani" che si affacciavano alla professione, presentando istanza al Tribunale dell'*Auditor Camerae*. Poiché in questo caso sarebbe stato impossibile che l'aspirante procuratore, che chiedeva per la prima volta l'abilitazione, potesse essere già titolare di uno studio legale, il Regolamento chiedeva ai

⁷⁷ A tal fine l'art. 23 stabiliva che chi aspirava a divenire procuratore rotale doveva esibire un attestato sottoscritto da uno dei Cancellieri dell'*Auditor Camerae* che comprovasse l'iscrizione del candidato fra i procuratori di quello stesso Tribunale. A ciò andava aggiunto il certificato sottoscritto dall'Uditore della Camera e dai Luogotenenti che dichiarava che il professionista aveva "esercitato lodevolmente la Curia". I procuratori che avessero presentato istanza in appello dovevano invece, secondo l'art. 29, esibire l'attestato del Cancelliere di un Tribunale di primo grado che ne comprovasse l'iscrizione fra i professionisti abilitati presso quello stesso organo giudiziario.

⁷⁸ Fra i requisiti richiesti dall'art. 23 ai procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae* per accedere al patrocinio dinnanzi alla Rota vi era in effetti quello di dimostrare, con un attestato sottoscritto da due procuratori rotali, di avere aperto già da tre anni uno studio in qualità di principale. L'art. 29 imponeva anche ai candidati che volessero essere iscritti fra i procuratori di appello di esibire un documento firmato da due procuratori da cui risultasse che gli stessi avevano aperto un proprio studio legale.

candidati di dimostrare semplicemente di essere comunque in grado di aprire un ufficio proprio⁷⁹.

Il possesso dei requisiti indicati dal Regolamento non era sufficiente a garantire ai candidati l'abilitazione al patrocinio; ad essi era infatti richiesto, a tutti i livelli, di dimostrare le proprie conoscenze e le proprie capacità sostenendo un esame orale "tanto in materia di procedura, quanto in diritto"⁸⁰ dinnanzi ad un'apposita Commissione giudicatrice⁸¹. Regole particolari disciplinavano la composizione di tale organismo presso le strutture di giudizio della città di Roma; se a livello periferico la Commissione era composta nella sua totalità da esponenti della magistratura locale, nella città capitolina, tanto presso la Sacra Rota, quanto presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, figuravano sempre membri appartenenti al Collegio romano dei procuratori⁸², esistente da tempi antichi e destinato di una normativa peculiare.

Il "Regolamento di disciplina" dedicava inoltre alcune sue disposizioni alla particolare figura dei "giovani di studio", diffusa anche nel perio-

⁷⁹ L'art. 26 chiedeva inoltre che l'attestato da cui risultava che il candidato aveva "preso tutte le Disposizioni" e si era "posto in istato di aprire lo Studio del Proprio" fosse sottoscritto da due procuratori dell'*Auditor Camerae*.

⁸⁰ L'art. 24 disciplinava in maniera dettagliata l'*iter* che si seguiva dinnanzi alla Rota: la documentazione attestante i requisiti richiesti andava esibita al Decano della Rota, al quale spettava il compito di fissare il giorno e l'ora della prova d'esame cui si sarebbero dovuti sottoporre i concorrenti. La Commissione giudicatrice era composta, oltre che dal Decano della Rota, da due curiali del Collegio scelti dal Decano stesso. Prima di procedere all'esame quest'ultimo avrebbe riassunto e verificato di fronte ai due curiali la documentazione presentata dai concorrenti, escludendo quanti risultassero privi dei requisiti richiesti. L'art. 25 prevedeva inoltre che le interrogazioni, svolte dai due procuratori, non dovessero essere "né troppo ovvie, e comuni, né troppo elevate, ed astruse" e che il Decano dovesse vigilare sulla correttezza delle stesse. Di fronte alle altre magistrature competenti ad abilitare i procuratori si seguiva una procedura analoga.

⁸¹ Di fronte al Tribunale dell'*Auditor Camerae* l'esame si svolgeva alla presenza di due procuratori di Collegio e di Monsignor Uditore della Camera (art. 27). Nei Tribunali d'appello e nei Tribunali di prima istanza il Regolamento stabiliva, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice, regole parzialmente diverse: l'esame doveva avvenire infatti alla presenza del Presidente del Tribunale stesso e di due giudici (artt. 30-31).

⁸² Oltre agli avvocati concistoriali, nati, almeno *in nuce*, con l'istituzione dei sette difensori della chiesa da parte di papa Gregorio VII, nel 1130 Innocenzo XII aveva introdotto i cosiddetti procuratori del Collegio dei sacri palazzi apostolici, assegnando loro il compito di patrocinare le cause davanti al sommo pontefice. L'art. 34 del Regolamento del 1818 stabiliva che ad essi dovessero applicarsi Statuti, Indulti e Privilegi già previsti dalle Costituzioni Apostoliche e, in particolare, dal Breve di Clemente XIII del 1765.

do post-unitario e di probabile reminiscenza papalina. Il “giovane” si distingueva in quanto svolgeva le sue funzioni al servizio dello studio legale di un procuratore principale, dedicandosi normalmente al lavoro d'ufficio. Vi erano tuttavia alcuni casi in cui il “giovane di studio”, se approvato⁸³, poteva sostituire il procuratore in Tribunale, casi rari, in realtà, dal momento che il Regolamento del 1818 imponeva ai procuratori di presenziare personalmente alle udienze⁸⁴, specialmente di fronte ai Tribunali di prima istanza. L'art. 21 vietava infatti ai procuratori, abilitati al patrocinio davanti ad un Tribunale di primo grado, di avvalersi dei propri “giovani” anche in caso di legittimo impedimento, consentendo loro soltanto la possibilità di farsi sostituire da un collega abilitato, e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale stesso.

La normativa era piuttosto vincolante anche per quei “giovani” che svolgevano il proprio ruolo presso i procuratori d'appello: in tal caso infatti la possibilità di presenziare le udienze in luogo del titolare dello studio era limitata alle cause instaurate di fronte ai Tribunali di prima istanza, dove, come noto, i procuratori d'appello potevano esercitare *ipso iure* le proprie funzioni⁸⁵.

I “giovani” venivano invece utilizzati più liberamente di fronte ai Tribunali di Roma; l'art. 18 consentiva infatti ai procuratori rotali di farsi sostituire da un “giovane” dello studio nelle udienze che si tenevano di fronte ai giudici singoli, ma non era esclusa la possibilità di utilizzarli anche davanti ai Tribunali collegiali, purché il procuratore principale dimostrasse di avere un impedimento legittimo, o di dover comparire contemporaneamente in più udienze⁸⁶.

⁸³ L'impiego di un “giovane di studio” in udienza era subordinato, in tutti i casi, all'approvazione da parte del Presidente del Tribunale al quale il candidato avesse presentato la propria richiesta. Per ottenere tale autorizzazione non era necessario sostenere alcun esame, essendo sufficiente dimostrare di avere ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima, di tenere una condotta moralmente irreprensibile, e di “avere fatto il corso dei primi studi, di lettere umane, della logica e della istituzione civile e canonica”. L'art. 22 stabiliva inoltre che i “giovani” approvati dal Tribunale dell'*Auditor Camerae* potevano sostituire i loro principali in tutti i Tribunali di Roma, fatta eccezione per quello della Rota e della Camera, e, aggiungiamo, purché consentito dal Regolamento.

⁸⁴ *Regolamento di disciplina* cit., artt. 18-21.

⁸⁵ *Ibidem*, art. 20. Nella cause di fronte ai Tribunali di secondo grado, il procuratore principale, in caso di legittimo impedimento, poteva soltanto farsi sostituire da un altro procuratore d'appello autorizzato dal Presidente del Tribunale stesso.

⁸⁶ *Ibidem*, art. 19.

Il “Regolamento di disciplina” stabiliva inoltre che procuratori e “giovani di studio” avessero l’obbligo di tenere un comportamento corretto durante lo svolgimento delle pubbliche udienze, e nei rapporti con i Giudici e con i colleghi; l’art. 35 prevedeva infatti che i professionisti dovessero “esibirsi innanzi ai Giudici con tutta la decenza, ed usare tanto in voce, che in iscritto verso i medesimi tutto il rispetto, ed una somma moderazione, e modestia verso l’altra Parte, astenendosi non che da qualunque proposizione, che possa detrarre all’altri fama, e buon nome, ma benanche da qualunque espressione, che contener possa ingiuria, contumelia, o anche derisione”. Era inoltre vietato disturbare il buon ordine e la tranquillità delle udienze, utilizzare “espressioni di poco rispetto verso i Giudici, o verso uno di loro, ovvero ingiuriose all’altra Parte, o anche ad altre Persone”⁸⁷.

La violazione di queste norme comportamentali implicava pesanti sanzioni che andavano, a seconda della gravità dei casi, dalla sospensione dall’esercizio della professione alla cancellazione dall’albo, e che sarebbero state decise dal Tribunale competente individuato ancora una volta sulla base di una ben precisa gerarchia. Infatti il Tribunale di prima istanza era competente ad irrogare sanzioni unicamente nei confronti dei procuratori abilitati al patrocinio in primo grado⁸⁸; per le violazioni disciplinari commesse da un procuratore d’appello, invece, la competenza era sempre del Tribunale di secondo grado, anche quando l’infrazione fosse stata commessa durante la discussione di una causa davanti ad un Tribunale di prima istanza⁸⁹.

A Roma soltanto il Tribunale della Rota era autorizzato ad ordinare la “delezione”⁹⁰ dei Procuratori rotali ed in tal caso l’effetto interdittivo si sarebbe esteso a tutti i Tribunali dello Stato⁹¹.

Per i procuratori del Tribunale dell’*Auditor Camerae*, infine, la facoltà di sospendere o rimuovere i professionisti spettava sia al pieno Tribunale, composto da Monsignor Uditore e dai tre Luogotenenti, sia all’intero Tribunale della Segnatura con l’approvazione del Prefetto. Il provvedimento adottato da uno di questi Tribunali avrebbe impedito al procuratore di

⁸⁷ *Ibidem*, art. 39.

⁸⁸ *Ibidem*, art. 42.

⁸⁹ *Ibidem*, art. 41.

⁹⁰ *Ibidem*, art. 43.

⁹¹ *Ibidem*.

“comparire nei Tribunali, avanti i quali la precedente approvazione dell'A.C. lo aveva abilitato a patrocinare le Cause”⁹².

Il “Regolamento di disciplina” del 1818 si chiudeva infine con alcune disposizioni finali che ne demandavano l'applicazione all'Uditore del papa *pro tempore*, incaricato di “invigilare su tutti i Tribunali Civili delle Delegazioni tanto di prima istanza, che di appello”⁹³. Per far sì che la normativa, che superava tutti i particolarismi locali e le consuetudini in vigore fino ad allora, venisse applicata uniformemente e concretamente, Mons. Uditore avrebbe dovuto tenere “corrispondenze con i Legati, o Delegati per avere dai medesimi quelle informazioni, che gli occorreranno circa la condotta dei Tribunali, e degli Individui”⁹⁴. Sulla base delle informazioni ricevute Mons. Uditore avrebbe anche potuto adottare misure di repressione, “fare nella emergenza dei casi le opportune monizioni”, nonché dare ordini ai Presidenti nei rispettivi Tribunali per far mantenere il buon ordine e la disciplina. Le medesime prerogative sarebbero spettate infine, in base all'art. 128, ai “Capi dei rispettivi Tribunali di Roma, ciascuno nel proprio Tribunale”.

4.3. Le riforme giudiziarie di Leone XII

Il pontificato del successore di Pio VII, Leone XII, portò ulteriori modifiche al Tribunale civile di prima istanza ed al Tribunale criminale di Urbino, introdotte nell'ambito della nuova organizzazione dell'Amministrazione pubblica e della Procedura civile, fortemente voluta dal nuovo Pontefice.

Adducendo a motivazione i “numerosissimi reclami” che “tanto in voce, quanto in iscritto, ci furono presentati”⁹⁵, nel 1824 Leone XII aveva infatti deciso di istituire una “Commissione di Giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al Governo, i quali ci riferisse-

⁹² *Ibidem*, art. 44.

⁹³ *Ibidem*, art. 127.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'Amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi*, Roma 1824, pp. 3-34, p. 4, da ora indicato come *Motuproprio 1824* in APPENDICE V.

ro *in iscritto*⁹⁶, se nei primi *cinque titoli*⁹⁷ del *Moto-proprio* del 6 luglio 1816, e così nella *procedura*, e nelle *tasse*, si contenessero disposizioni tali, che meritassero di essere cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le provvidenze da sostituirvi⁹⁸. Le proposte di riforma, presentate dopo alcuni mesi dalla Commissione, furono vagliate ed approvate dalla Congregazione dei Cardinali. Il nuovo piano di organizzazione, contenuto nel *motuproprio* del 5 ottobre 1824, rifletteva l'esigenza di razionalizzare le ripartizioni territoriali e le strutture giudiziarie, e di tagliare di conseguenza le spese necessarie al loro funzionamento.

Sul piano della giustizia civile il Pontefice decretava pertanto la soppressione dei Tribunali collegiali di prima istanza, sostituiti con “un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell'amministrazione della giustizia nelle controversie civili in prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli *scudi trecento fino a qualunque somma*⁹⁹”. Nelle Delegazioni riunite¹⁰⁰, tra cui figurava quella di Urbino e Pesaro, i Pretori dovevano essere due, uno per ciascun capoluogo.

Il Tribunale penale della città feltresca fu invece abolito: con il medesimo *motuproprio*, Leone XII decideva infatti di accorpare i Tribunali penali delle Delegazioni riunite, stabilendo che vi fosse un unico Tribunale collegiale, posto nella città di residenza del Delegato. Nella Delegazione di Urbino e Pesaro fu mantenuto pertanto solo il Tribunale di Pesaro, mentre quello di Urbino, al pari di quelli di Camerino, Ascoli, Civitavecchia e Rieti, venne soppresso¹⁰¹ (in realtà un tale disagio non sarebbe durato per più di tre anni).

⁹⁶ Tutti i corsivi sono ripresi direttamente dal testo del *motuproprio* del 5 ottobre 1824.

⁹⁷ I primi cinque titoli erano quelli dedicati rispettivamente all'Organizzazione governativa, all'organizzazione dei Tribunali civili e dei Tribunali criminali, alle Disposizioni Legislative e, infine, all'organizzazione delle Comunità.

⁹⁸ *Motuproprio* 1824 cit., pp. 3-4.

⁹⁹ *Ibidem*, art. 25.

¹⁰⁰ Sempre al fine di razionalizzare la ripartizione del territorio all'unica Delegazione riunita individuata dal *motuproprio* del 6 luglio 1816, quella di Urbino e Pesaro, Leone XII ne aveva aggiunte altre quattro, quelle di Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli, Rieti e Spoleto e, infine quella di Viterbo e Civitavecchia. Vd. *motuproprio* del 1824, art. 1.

¹⁰¹ L'art. 81 del *motuproprio* 1824 prevedeva inoltre che il numero dei membri di ciascun Tribunale penale rimasto venisse ridotto a quattro, comprendendo il Delegato, che lo presiedeva, i due assessori e un quarto giudice criminale di nomina pontificia. Il Pretore, infine, non avrebbe mai potuto far parte del Tribunale criminale.

Una sorte analoga toccò alla Rota di Macerata: il *motuproprio* di Leone XII stabiliva infatti che in tutto lo Stato Ecclesiastico vi fossero due soli Tribunali Collegiali di appellazione, sia in materia civile che penale, uno a Bologna per le cause, civili o criminali, delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, l'altro a Roma per tutto il resto dello Stato¹⁰².

Vennero inoltre modificati i requisiti necessari per la nomina a giudice: l'aspirante magistrato, oltre alla laurea, agli onesti natali e all'irreprensibilità della condotta, doveva avere compiuto i trent'anni, in luogo dei venticinque previsti in precedenza, e dare prova dell'esercizio "già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni"¹⁰³, in luogo dei tre prescritti dalle precedenti disposizioni. Nessuno infine poteva essere giudice nella Delegazione in cui era nato o domiciliato¹⁰⁴.

Appena tre anni più tardi, il 21 dicembre 1827, Leone XII dettava un nuovo *motuproprio*¹⁰⁵ sull'Amministrazione pubblica, con il quale rivedeva alcune delle modifiche introdotte in precedenza, in particolare in materia di giustizia penale: così ad esempio con l'art. 91 si riportava a cinque il numero dei membri di ciascun Tribunale criminale, che in precedenza era stato diminuito a quattro¹⁰⁶.

Urbino inoltre tornava ad essere sede del Tribunale criminale: la stessa disposizione prevedeva infatti che venisse ripristinato, nei capoluoghi delle Delegazioni dove precedentemente era stato soppresso, un Tribunale criminale collegiale, presieduto dal Delegato, o in caso di sua assenza dal Luogotenente.

Art. 91: "(...) Egualmente nel Capoluogo delle Delegazioni riunite di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia, e Rieti, vi sarà un Tribunale criminale composto del Luogotenente in qualità di Vice – Presidente quando non vi si tro-

¹⁰² Vd. *motuproprio* 1824 cit. art. 37 e art. 86. In realtà a Roma la giurisdizione d'appello era ripartita per materia tra due Tribunali, la Rota per la giustizia civile e la Sacra Consulta per quella penale.

¹⁰³ *Ibidem*, art. 77.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII sulla Amministrazione pubblica*, Roma 1827, pp I-XXXVI in APPENDICE VI.

¹⁰⁶ Ciascun Tribunale criminale risultava così composto dal Legato, o dal Delegato, in funzione di Presidente, dai due assessori, dal Pretore e da uno dei consiglieri comunali scelto dal Pontefice.

vi presente il rispettivo Delegato, del Pretore, di due Giudici criminali, e di uno de'Consiglieri Comunitativi a scelta del Sovrano”.

4.4. Riforme amministrative e giudiziarie nel Pontificato di Gregorio XVI

Dopo la morte di Leone XII ed il breve pontificato di Pio VIII ¹⁰⁷, il 2 febbraio 1831 saliva al soglio pontificio Gregorio XVI ¹⁰⁸. Appena eletto, il nuovo Papa si vide subito obbligato ad affrontare le conseguenze di un vasto moto rivoluzionario scoppiato a Bologna, e di lì dilagato in Romagna, Umbria e Marche. Anche il territorio di Urbino rimase coinvolto nei moti del 1831 che sfociarono nella costituzione del cosiddetto “Stato delle Province Riunite”, ciascuna delle quali retta da un Prefetto, e nell’istituzione di governi provvisori di stampo democratico ¹⁰⁹. Di lì a non molto l’intervento delle truppe austriache ripristinò la dominazione pontificia, inducendo pertanto Gregorio XVI a procedere ad una nuova organizzazione amministrativa dei suoi territori.

Con l’Editto del 5 luglio 1831 sull’”Ordinamento amministrativo delle Comunità e delle Province”, il Pontefice riorganizzò lo Stato della Chiesa, ripartendolo nuovamente in Delegazioni, classificate a seconda dell’or-

¹⁰⁷ Nonostante la breve durata del suo pontificato (marzo 1829 – dicembre 1830) risale proprio a Pio VIII una fondamentale innovazione in campo giudiziario, vale a dire l’istituzione ad Ancona dell’unico Tribunale commerciale di appello dello Stato Pontificio. L’importanza di una tale decisione risulta evidente se si considera che, fin dal 1816, l’appello in materia commerciale era di competenza dei Tribunali d’appello di Bologna e Macerata, per i territori delle Province, del Tribunale *dell’Auditor Camerae* e della Sacra Rota per tutti gli altri territori. Con *motuproprio* del 28 gennaio 1830 Pio VIII istituiva ad Ancona l’unico specifico tribunale d’appello commerciale, competente a decidere tutte le cause commerciali e marittime dei Tribunali di Urbino e Pesaro, di Macerata e Camerino, di Ancona, Fermo e Ascoli, con possibilità di ricorso in terza istanza dinanzi alla Rota romana. Negli altri territori l’appello in materia commerciale continuava ad essere di pertinenza del Tribunale d’appello di Bologna, per le Legazioni della Romagna, della Sacra Rota, in tutti gli altri casi. Il Tribunale commerciale d’appello di Ancona venne confermato con il Regolamento civile del 10 novembre 1834. Vd. E. LODOLINI, C. TUPPUTI, *op. cit.*, pp. 395-397.

¹⁰⁸ Sul pontificato di Gregorio XVI si vedano L.C. FARINI, *Lo stato romano dall’anno 1815 al 1850*, Roma 1992; A. VENTRONE, *L’Amministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870*, Roma 1942; E. VERCESI, *Tre pontificati: Leone XII, Pio VII, Gregorio XVI*, Milano 1936 e D. DE MARCO, *Il tramonto dello stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Napoli 1992.

¹⁰⁹ Vd. L. RENZETTI, *Memorie cit.*, p. 318; per una ricostruzione delle vicende del 1831 nei territori urbinati si veda in particolare E. LIBURDI, *op. cit.*

dine di importanza in tre classi¹¹⁰. Rispetto alla ripartizione territoriale dettata da Pio VII nel 1816, che elevava al rango di Legazioni solo le quattro province della Romagna, quella di Gregorio XVI riconosceva questa qualifica anche alla provincia di Urbino e Pesaro e al Cardinale che la governava “tutti gli onori di Legato” e le “speciali prerogative” che ad esso competevano¹¹¹.

La nuova organizzazione dello Stato, operata da papa Cappellari, aveva tuttavia nuovamente acceso il conflitto tra la parte montana e quella marittima della provincia stessa¹¹². L'Editto di Gregorio infatti non conteneva alcuna disposizione particolare sull'amministrazione delle province riunite e questo significava che, ancora una volta, il capoluogo montano di Urbino avrebbe rischiato di perdere pregi e competenze a vantaggio di Pesaro, dove era stata fissata la sede del governo della Legazione.

Per risolvere il problema, dice il Renzetti¹¹³, il nuovo Legato Pontificio, Cardinale Giuseppe Albani, nominato con pieni poteri, decise di dividere la provincia metaurense in due parti distinte ed uguali, la montana e la marittima, ottenendo da Gregorio XVI la ratifica del suo provvedimento con la Notificazione del Cardinal Bernetti del 4 agosto 1832, pubblicata espressamente allo scopo “di dare una definitiva sistemazione amministrativa alla provincia di Urbino e Pesaro, e coordinarla ad un tempo ai bisogni delle sue due parti montana e marittima”¹¹⁴.

A tal fine l'art. 1 prevedeva che la provincia continuasse ad essere unica, conservando i confini che aveva ed il rango di Legazione ottenuto con l'Editto del 5 luglio 1831: essa si sarebbe, tuttavia, composta di due parti “distinte ed uguali in onorificenze e privilegi fra loro”¹¹⁵ delle quali

¹¹⁰ *Ordinamento amministrativo delle Province e dei Consigli comunitativi*, 5 luglio 1831, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. VI, Roma 1833, pp. 119-142, art. 1, nel quale veniva inoltre ribadito che le Delegazioni di prima classe governate da un Cardinale avrebbero preso il nome di Legazioni, ed il Cardinale, quello di Legato, e che a lui sarebbero spettati “tutti gli onori di Legato con quelle speciali prerogative” che gli sarebbero state attribuite con lettera in forma di breve.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 253.

¹¹² Vd. L. RENZETTI, *Memorie cit.*, pp. 318-319.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia e Legazione di Urbino e Pesaro*, 4 agosto 1832. *Notificazione del Card. Tommaso Bernetti*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 312-314, da ora indicata come *Notificazione* 4 agosto 1832 in *APPENDICE IX*.

¹¹⁵ *Notificazione* 4 agosto 1832 cit., art. 2.

una avrebbe avuto quale capoluogo Urbino, l'altra Pesaro. A conferma di ciò la residenza del Governo¹¹⁶ e della Segreteria generale veniva fissata per il semestre estivo, da maggio ad ottobre, nella città di Urbino, per l'altro, da novembre ad aprile compreso, nella città costiera di Pesaro¹¹⁷. Urbino inoltre avrebbe avuto tutto l'anno la propria Congregazione governativa¹¹⁸, inizialmente riconosciuta soltanto a Pesaro, un assessore legale competente per la parte montana¹¹⁹, ed il proprio Archivio di Legazione¹²⁰.

La nuova ripartizione territoriale dettata con l'Editto del 5 luglio 1831 fu solo la prima delle riforme messe in atto da Gregorio XVI¹²¹. Pochi mesi più tardi, infatti, con una serie di regolamenti il Pontefice riorganizzò completamente l'ordinamento giudiziario.

Con il primo provvedimento, emanato il 5 ottobre 1831, Gregorio XVI sistemò l'intero settore della giustizia civile; l'intento del Pontefice, espresso a chiare lettere nell'introduzione del Segretario di Stato, Cardinale Tommaso Bernetti, era quello di riprendere e migliorare l'ordinamento giudiziario di Pio VII¹²²:

“Dopo avere ordinata con l'editto del 5 luglio scorso l'amministrazione delle comunità e delle province, la Santità di Nostro Signore ha rivolte le sue paterne sollecitudini all'amministrazione della giustizia. E seguendo le tracce dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla sa. me. di Pio VII col suo motu-proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istruzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai litiganti, col minore incomodo, giudizj retti e maturi.

¹¹⁶ L'art. 5 della Notificazione del 1832 prevedeva che il Consiglio provinciale, unico per le entrambe le parti, tenesse le sue riunioni nel capoluogo ove si trovava la residenza del Governo al tempo della sua convocazione.

¹¹⁷ *Notificazione* 4 agosto 1832, cit., art. 5.

¹¹⁸ *Ibidem*, art. 7. Sulla Congregazione governativa vd. *supra*, § 4.1.

¹¹⁹ *Ibidem*, art. 8.

¹²⁰ *Ibidem*, art. 9. Nell'Archivio di Urbino dovevano essere custoditi tutti gli atti che riguardavano la città feltresca e, più in generale, tutta l'area cosiddetta “montana”, posta sotto la sua diretta giurisdizione. Qualora tuttavia si fosse trattato di atti che coinvolgevano l'intera provincia, era previsto che fossero redatti in duplice copia, una da conservarsi nell'Archivio di Pesaro, una in quello di Urbino.

¹²¹ Sul punto si veda P. DELLA TORRE, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI*, in *Miscellanea Historiae Pontificiae*, vol. XIV, II, Roma 1948, pp. 29-121.

¹²² *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 5 ottobre 1831, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. I-34, da ora *Regolamento* 5 ottobre 1831 in *APPENDICE VII*.

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo nome, tre separati regolamenti, dei quali il primo riguarda in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del fisco, alle cause ecclesiastiche, ed ai giudici e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

Questi regolamenti, riuniti agli altri già pubblicati e da pubblicarsi in appresso, formeranno un corpo uniforme e stabile legislazione nelle cose amministrative, e giudiziarie”.

L'Editto del 5 ottobre 1831 conteneva dunque tre regolamenti separati: il primo, di ottantotto paragrafi, era dedicato alla giustizia civile; il secondo, composto da dodici paragrafi, disciplinava le cause del fisco e della Reverenda Camera Apostolica; il terzo, infine, in trentaquattro paragrafi, riguardava le cause civili nelle curie ecclesiastiche¹²³.

Si stabiliva innanzitutto che la giustizia civile fosse amministrata da una serie di organi giudiziari tassativamente individuati dalla legge: per il territorio dello Stato i governatori, i Tribunali civili, e i Tribunali d'appello, e, per la città di Roma, il Tribunale del Senatore o di Campidoglio, il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, la Rota e il Tribunale supremo della Segnatura¹²⁴. La semplificazione messa in atto da Gregorio XVI risolveva uno dei maggiori problemi che, secondo Della Torre, gravavano sul sistema giudiziario dello Stato Pontificio del secolo precedente. Sembra infatti che solo nella città di Roma i Tribunali eccezionali fossero almeno quindici e i confini della loro giurisdizione talmente labili e confusi da “gettare le parti interessate in un labirinto inestricabile” che, spesso, finiva per inficiare pure l'autorità del giudicato. L'opera di semplificazione di Gregorio XVI spiegò i suoi effetti soprattutto a Roma dove vennero abolite ben dodici giurisdizioni, tra cui quella illimitata dell'Uditore Santissimo¹²⁵.

¹²³ Le norme di questi tre regolamenti subirono lievi modifiche nel corso degli anni successivi e furono in gran parte trasfuse nel “Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili”, pubblicato con *motuproprio* del 10 novembre 1834 (vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 56).

¹²⁴ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 9.

¹²⁵ Vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, pp. 46-47. Venne inoltre eliminato ogni altro Tribunale particolare fatta eccezione per quelli che sarebbero stati espressamente disciplinati da successivi Regolamenti. Si trattava delle curie, dei Tribunali e delle Congregazioni ecclesiastiche, e dei Tribunali per le cause del fisco, che sarebbero stati disciplinati dei già citati Regolamenti “per le cause del fisco e della R.C.A.” e per “le cause civili nelle curie ecclesiastiche”. Vd. *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 10.

Furono inoltre ripristinati in tutti i capoluoghi di provincia i Tribunali civili collegiali, che erano stati sostituiti da “giudici singolari” nel 1824¹²⁶, così come disposto dall’art. 18 del Regolamento: “in ogni capoluogo di Legazione o Delegazione v’è un tribunale civile, che giudica collegialmente”. Ogni Tribunale doveva essere composto da un presidente, un vice-presidente e quattro giudici, e poteva essere diviso in sezioni, ciascuna delle quali formata da tre giudici, compresi il presidente ed il vice-presidente. Nella Legazione di Urbino e Pesaro era espressamente previsto che la prima sezione del Tribunale civile risiedesse a Pesaro e la seconda ad Urbino¹²⁷.

I Tribunali civili giudicavano in primo grado le cause di valore superiore ai duecento scudi, o di valore indeterminato, nonché quelle relative ad interessi comuni o di materia ipotecaria, anche se di valore inferiore ai duecento scudi¹²⁸. Erano inoltre competenti a giudicare in appello le controversie decise in primo grado da governatori¹²⁹, assessori, conciliatori, ai quali era riconosciuta una giurisdizione sulle questioni di minore entità¹³⁰.

L’esigenza di razionalizzare il sistema giudiziario pontificio e di renderlo più efficiente indusse Gregorio XVI ad introdurre novità sostanziali in materia di giudicato. Fino a quel momento infatti i giudici dello Stato Ecclesiastico prendevano le proprie decisioni in piena discrezionalità, senza alcun obbligo di dare conto delle proprie decisioni. Questo *modus agendi* venne completamente sovvertito dal nuovo Regolamento che, al § 22, per la prima volta sanciva in maniera perentoria l’obbligo per i giudici dei Tribunali di primo e secondo grado¹³¹ di motivare le sentenze, di pronunciarle pubblicamente in udienza ad opera del presidente o del

¹²⁶ Vd. *supra*, § 4.3.

¹²⁷ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 19.

¹²⁸ *Ibidem*, § 20.

¹²⁹ Era infatti previsto al § 14 che le funzioni giudiziarie attribuite al governatore fossero esercitate nei capoluoghi di Legazione dai giudici conciliatori, in quelli di Delegazione dall’assessore legale singolo, che aveva sostituito con l’Editto del 5 luglio 1831 i due assessori, civile e criminale. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 57.

¹³⁰ I governatori, in base al § 15, erano competenti a giudicare in prima istanza le cause di valore inferiore a duecento scudi, le cause di alimenti, quelle di mercedi dovute ad operai, domestici o altro personale di servizio, le cause di danni e quelle di “sommarrissimo e momentaneo possessorio”.

¹³¹ *Regolamento* 5 ottobre 1831 cit., § 32.

vice-presidente, nonché di farle sottoscrivere dagli stessi e dal cancelliere¹³². Si tratta, a ben vedere, di un'importante novità, che, come sottolinea il Della Torre¹³³, assieme alla collegialità delle decisioni, rendeva il sistema giudiziario dello Stato Pontificio più trasparente e scevro da timori di corruzione o di decisioni arbitrarie.

I Tribunali di appello dello Stato Pontificio tornarono ad essere due, quello di Bologna, la cui giurisdizione si estendeva sulle Legazioni della Romagna, e quello di Macerata, precedentemente soppresso da Leone XII, la cui giurisdizione tornava ora a comprendere la Legazione di Urbino e Pesaro e le Delegazioni di Ancona, Fermo, Camerino, Ascoli, Macerata¹³⁴.

Quasi contemporaneamente al "Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile", cui aveva fatto seguito, il "Regolamento organico di procedura civile", il 5 novembre venne pubblicato il "Regolamento organico di procedura criminale"¹³⁵, contenente diverse innovazioni che, non solo eliminavano le precedenti disposizioni di Leone XII, ma che si distaccavano in parte anche dall'organizzazione della giustizia criminale voluta a suo tempo da Pio VII. Nella Notificazione del Cardinal Bernetti, anch'essa del 5 novembre¹³⁶, si legge infatti:

Con l'editto del 5 ottobre scorso la Santità di Nostro Signore sulle tracce del sistema adottato dalla sa. me. di Pio VII. preordinò le basi dell'amministrazione della giustizia civile.

Si è degnata ora di approvare il regolamento analogo di procedura, perché sia di norma in tutt'i giudizi civili dal giorno 21 del corrente mese, epoca stabilita alla riapertura dell'udienze de'giudici e tribunali di Roma e dello Stato.

Questo regolamento renderà più semplici e più spedite le forme dei giudizi civili già prescritte dal codice, che lo stesso Sommo Pontefice Pio VII. pub-

¹³² Sul punto vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 45.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ In base ai §§ 44 e 47, per tutte le altre Delegazioni in cui fosse presente un Tribunale civile di prima istanza, l'appello veniva proposto o al Tribunale dell'*Auditor Camerae* o alla Rota Romana a seconda del valore della causa.

¹³⁵ *Regolamento organico di procedura criminale 5 novembre 1831*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 154-304, da ora indicato come *Regolamento criminale 5 novembre 1831* in APPENDICE VIII.

¹³⁶ Vd. *Spiegazioni intorno all'emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizi civili, e criminali*, 5 novembre 1831, *Notificazione del Card. Tommaso Bernetti*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, vol. V, Roma 1835, pp. 458-461.

blicò col suo motu-proprio del 22 novembre 1817 e che viene riattivato, fintantoché sarà condotta a fine e sanzionata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie.

Nel medesimo tempo ha voluto Sua Santità migliorare il sistema organico e le forme della giustizia punitiva. Ha quindi approvato un altro regolamento da porsi in osservanza il primo giorno del futuro anno 1832 che contiene l'organizzazione delle magistrature criminali, ed il modo di procedere nelle cause dei delitti e delle contravvenzioni.

L'ordinamento criminale veniva quindi sottoposto ad un'oculata revisione, che, secondo Della Torre¹³⁷, mirava a semplificare e a snellire la procedura processuale, riducendo le strutture giudiziarie e ridistribuendo in maniera precisa i diversi ambiti di competenza.

A tal fine Gregorio XVI stabilì innanzitutto che, a partire dal 1° gennaio 1832, data dell'entrata in vigore del regolamento, i Tribunali criminali di prima istanza fossero definitivamente soppressi. L'art. 20 prevedeva infatti che l'esercizio della giustizia penale fosse attribuito agli stessi giudici e Tribunali che decidevano le cause civili, ma con una modifica nella loro composizione. Era infatti disposto che per le cause criminali i giudici dovessero essere sempre in numero pari e non inferiore a quattro, e che, pertanto, nei Tribunali delle Delegazioni, composti da una sola sezione, dovesse essere aggiunto un giudice, normalmente il più anziano tra quelli supplenti. Ciò avrebbe consentito, almeno secondo l'opinione di Della Torre, di garantire maggiori possibilità di assoluzione all'imputato in quanto, in caso di parità di voti, avrebbe trovato applicazione il principio del *favor rei*¹³⁸.

I Tribunali, indicati dal 1832 come "Tribunali civili e criminali", erano competenti a giudicare in prima istanza, oltre alle cause civili, quelle relative ai delitti maggiori, ed in seconda istanza quelle decise in primo grado da governatori, assessori e luogotenenti, cui ancora una volta era riconosciuta una giurisdizione limitata ai delitti minori¹³⁹.

Il Regolamento di procedura criminale si caratterizzava inoltre per la quasi completa assenza della possibilità di appello, consentito soltanto

¹³⁷ Vd. P. DELLA TORRE, *op. cit.*, pp. 48-49.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento criminale" erano delitti minori quelli che prevedevano una sanzione pecuniaria o afflittiva non superiore all'anno d'opera; tutti gli altri erano considerati delitti maggiori.

per i delitti minori e per quelli che comportavano la pena capitale¹⁴⁰; in tutti gli altri casi vi sarebbe stato un solo grado di giurisdizione¹⁴¹, il che significava dire che i Tribunali di secondo grado di Bologna e Macerata giudicavano in appello solo le sentenze che in primo grado avessero inflitto una condanna a morte¹⁴².

4.5. Disciplina della professione forense nel pontificato di Gregorio XVI

Si giunse così, nell'inverno del 1834, all'accennato¹⁴³ nuovo "Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili"¹⁴⁴ in cui Gre-

¹⁴⁰ Il Tribunale civile e criminale di Urbino pronunciò l'ultima condanna alla pena capitale il 7 dicembre 1832 contro Luigi Cesaroni, accusato dell'omicidio di Luigi Costantini. Il processo di primo grado si aprì ad Urbino il 5 dicembre 1832 nella "Sala di Udienza" del Palazzo Apostolico (oggi Palazzo Ducale). L'imputato, difeso dall'avvocato d'ufficio Tommaso Pagnoni, venne convocato al cospetto del collegio giudicante (composto dal Presidente del Tribunale criminale di Urbino, Mariano Mariani, e dai giudici Crescentino Pasqualini, Deodato Rosa, effettivi, e Luigi Ioni, supplente) e del Procuratore Fiscale, Filippo Fortunati. Nonostante l'accurata arringa dell'avv. Pagnoni, le prove a carico del Cesaroni ne misero in evidenza la colpevolezza, tanto che due giorni dopo, il 7 dicembre 1832, il Tribunale pronunciò all'unanimità la sentenza, riconoscendo l'imputato colpevole d'omicidio con l'aggravante della premeditazione e dell'insidia, e condannandolo alla pena dell'"ultimo supplizio". Nonostante il ricorso in secondo grado, presentato dal Cesaroni al Tribunale d'appello di Macerata sul finire del 1832, il collegio giudicante confermò la condanna a morte e ordinò l'esecuzione della sentenza. Al Cesaroni restava dunque, come ultima possibilità, il ricorso in terza istanza alla Sacra Consulta, formalizzato il 26 febbraio 1833, con il quale si chiedeva la revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata e ci si appellava alla sovrana clemenza del Pontefice. Il Supremo Tribunale, tuttavia, il 3 dicembre 1833 respinse il ricorso del Cesaroni e diede disposizioni per l'esecuzione capitale del condannato. Caduto nel vuoto anche l'appello alla clemenza di Gregorio XVI, Luigi Cesaroni venne ghigliottinato in piazza Mercatale il 22 febbraio 1834. Per la documentazione dell'ultima esecuzione capitale si vedano gli atti processuali conservati presso l'Archivio di Stato di Urbino, (Sezione Archivio Stato Urbino, d'ora in avanti SASU, Tribunale civile e criminale di Urbino, fondo penale pontificio 1832, buste 201 e 218); per una buona ricostruzione della vicenda si veda la tesi di laurea di A. MASCELLONI, *Il caso Cesaroni. L'ultima esecuzione capitale a Urbino (1834)*, a.a.1997-98 in SASU biblioteca.

¹⁴¹ Vd. *Regolamento criminale* 5 novembre 1831 cit., artt. 13-14.

¹⁴² Il Tribunale d'appello giudicava inoltre le istanze di annullamento delle sentenze pronunciate dalle strutture giudiziarie provinciali in caso di violazione o falsa applicazione della legge penale, o per eccesso di potere (artt. 16 e 31). I tribunali di primo grado e d'appello giudicavano anche sui conflitti di giurisdizione dei giudici inferiori (artt. 30 e 32)

¹⁴³ Vd. *supra*, cap 4.2.

¹⁴⁴ Il "Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili" venne emanato in forma di Editto pontificio il 10 novembre del 1834.

gorio XVI riprendeva, con lievi modifiche¹⁴⁵, la normativa esistente e la unificava in un unico corpo legislativo. Il voluminoso *motuproprio* risulta composto da ben 1806 articoli ed è diviso in tre parti, sulla legislazione civile, sull'ordinamento giudiziario, sulle leggi di procedura. Per espressa volontà del Pontefice rimasero fuori dal nuovo Regolamento due materie, quella relativa alla disciplina degli uffici ipotecari, e quella relativa alla disciplina dei giudici, dei tribunali, e degli avvocati e procuratori, che dovevano essere regolamentate con "particolari disposizioni"¹⁴⁶.

Circa un mese più tardi, un ulteriore Editto¹⁴⁷, datato 17 dicembre 1834, andava a completare la cospicua legislazione giudiziaria, dettando quelle "particolari disposizioni" lasciate in sospeso nel Regolamento del 10 novembre. L'Editto, dedicato alla "disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario", si apre infatti con parole eloquenti¹⁴⁸:

"Nei §§ 257 e 422 del moto proprio emanato il 10 novembre scorso la santità di Nostro Signore dichiarò che l'ordinamento e la disciplina degli uffici ipotecari, la disciplina per i magistrati ed ufficiali addetti all'amministrazione della giustizia e le tasse dei giudici civili formerebbero il soggetto di particolari disposizioni.

Volendo pertanto il Santo Padre, che le leggi contenute nello stesso moto proprio vengano immancabilmente attivate nella epoca stabilita e che il nuovo edificio legislativo e giudiziario abbia il suo compimento, si è degnato di ordinare e prescrivere, siccome noi, nel Sovrano suo nome, ordiniamo e prescriviamo quanto segue".

¹⁴⁵ Si veda in merito E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 56 ss..

¹⁴⁶ La volontà del Pontefice di disciplinare a parte le due materie emerge in particolare da due paragrafi del Regolamento del 10 novembre 1834: § 257: "L'ordinamento e la disciplina degli uffici delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed i salari dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni"; § 422: "Le tasse giudiziarie, l'ordine e la disciplina de' giudici e tribunali, delle cancellerie, degli avvocati, dei procuratori, dei cursori formeranno il soggetto di particolari disposizioni".

¹⁴⁷ Per il testo vd. *Della disciplina dei magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario*, in *Pubblicazione delle particolari disposizioni indicate nei §§ 257, e 422 del Sovrano moto proprio in data 10 novembre 1834*, 17 dicembre 1834, Titolo II, contenuto in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato Pontificio dal 1 gennaio al 31 dicembre 1834*, vol. III, Roma 1835, pp. da ora in avanti indicato come *Editto 1834* in APPENDICE X.

¹⁴⁸ Vd. *Editto 1834 cit.*, §§ 228-282.

E qui, nella quinta e sesta sezione del Titolo II si conteneva la nuova regolamentazione della professione forense dello Stato Pontificio che sostituiva quella dettata da Pio VII nel 1818.

L'Editto si apre con una disposizione di carattere generale ¹⁴⁹, che, richiamando la regolamentazione del 1818, stabiliva che, per legge, gli avvocati dello Stato Pontificio dovessero essere autorizzati all'esercizio della professione unicamente dalle Magistrature di giurisdizione superiore, vale a dire la Sacra Rota ¹⁵⁰, e, in base alla propria giurisdizione territoriale ¹⁵¹, i Tribunali d'Appello di Bologna e di Macerata. Veniva inoltre ribadito il divieto per ogni altro organismo di conferire il titolo di avvocato, anche se "al solo oggetto di mera onorificenza" ¹⁵².

In realtà, scendendo nel merito, si nota immediatamente come il legislatore del 1834 avesse introdotto una sostanziale differenza rispetto alla normativa previgente. L'Editto gregoriano aveva infatti notevolmente limitato l'ambito di applicazione della nuova disciplina: la regolamentazione della professione forense trovava infatti attuazione unicamente nelle Province poste sotto la giurisdizione dei Tribunali d'appello ai quali gli aspiranti avvocati dovevano presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla carriera forense. Al § 236 era infatti espressamente specificato che per l'ammissione degli avvocati presso il Tribunale della Sacra Rota si dovessero seguire le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti all'interno del Supremo Tribunale romano.

Ed è proprio in relazione a tali requisiti che l'Editto del '34 introduceva le prime importanti innovazioni. Rispetto alla normativa previgente, infatti, si stabiliva che, per conseguire l'abilitazione professionale, i candidati dovessero avere compiuto almeno venticinque anni. Il limite di età,

¹⁴⁹ *Editto* 1834 cit., § 228.

¹⁵⁰ Il Tribunale della Sacra Rota, nel 1834, funzionava come Tribunale d'Appello relativamente alle cause di valore superiore ai 500 scudi o di valore indeterminato, decise in prima istanza dai Tribunali romani (Tribunale del Senatore e dell'*Auditor Camerae*), nonché dai Tribunali civili delle province dell'Umbria e del Lazio. Vd. E. LODOLINI, *op. cit.*, pp. 60-61.

¹⁵¹ Come si è detto il Tribunale di Bologna aveva giurisdizione sulle Legazioni della Romagna, mentre a quello di Macerata facevano capo la Legazione di Urbino, le Delegazioni di Macerata, Ancona, Camerino, Fermo, Ascoli, cui si aggiunge, dal 1834, il distretto di Loreto.

¹⁵² Il § 228 dell'Editto del 1834 al secondo capoverso diceva testualmente: "Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito".

probabilmente dovuto al lungo percorso formativo che l'aspirante avvocato doveva seguire, poteva essere derogato, in maniera del tutto discrezionale, unicamente dall'Autorità governativa¹⁵³, cui veniva in effetti riconosciuto un rilevante potere di intervento sull'attività forense.

L'esigenza di controllare una professione considerata autonoma per antonomasia si esplicava altresì nell'indicazione di rigorosi requisiti attinenti la sfera morale degli aspiranti avvocati. Se il Regolamento previgente si limitava a domandare una condotta morale ineccepibile, da dimostrarsi mediante un attestato di "onestà e buoni costumi", la nuova disciplina risultava molto più attenta nel cercare di verificare che il comportamento, la posizione sociale e la fede politica degli aspiranti avvocati non si ponessero in contrasto con il governo dello Stato Pontificio. A tal fine a ciascun candidato veniva richiesto di esibire un certificato "di battesimo, di cresima e di sudditanza pontificia", che ne dimostrasse la fedeltà alla religione cattolica, un certificato comprovante gli "onesti e civili natali" e un certificato di moralità, attestante "di aver sempre tenuta una irrepreensibile condotta religiosa, politica e morale": tale certificato era prodotto dal Consiglio di Disciplina, un organo di nuovissima introduzione, che aveva la funzione di rappresentare il ceto degli avvocati.

La normativa del 1834 prevedeva inoltre una serie di requisiti attestanti la formazione giuridica e professionale degli aspiranti avvocati; era infatti richiesto che fossero in possesso del titolo accademico della laurea dottorale, conseguito necessariamente in un Ateneo dello Stato Pontificio, che avessero frequentato per almeno cinque anni lo studio legale di un avvocato già abilitato, e che fossero giudicati idonei alla professione dal Consiglio di Disciplina che, in caso di valutazione positiva, avrebbe rilasciato un certificato di idoneità¹⁵⁴.

La presenza del Consiglio di Disciplina costituiva certamente l'innovazione più rilevante tra quelle introdotte dall'Editto di Gregorio XVI; si trattava di un organo collegiale interno, istituito presso ciascun Tribunale d'appello¹⁵⁵ in rappresentanza degli avvocati abilitati all'esercizio della professione¹⁵⁶ nel relativo distretto territoriale, con funzioni di disciplina e di vigilanza.

¹⁵³ *Editto* 1834 cit., § 234.

¹⁵⁴ *Ibidem*, § 229.

¹⁵⁵ *Ibidem*, § 242

¹⁵⁶ Il Consiglio era composto da cinque o da tre membri a seconda che il numero dei professionisti rappresentati fosse maggiore o minore di venti. Essi venivano nominati dal Governo su indicazione del Tribunale, e restavano in carica per tre anni, con la possi-

L'Editto pontificio prevedeva infatti che gli avvocati mantenessero, nello svolgimento delle loro funzioni, un certo comportamento, senza allontanarsi cioè dai principi della "probità e della delicatezza inerenti alla nobile professione" da loro svolta¹⁵⁷. A vigilare sull'osservanza di tali valori, e sugli eventuali abusi che i professionisti del diritto potevano commettere a danno di colleghi e clienti, era incaricato proprio il Consiglio di Disciplina, al quale era riconosciuto persino il diritto di sanzionare la condotta del professionista, adottando le pene disciplinari meno pesanti, quali la semplice ammonizione o la censura. Nei casi di maggiore gravità, in cui si esigessero pene ulteriori, quali la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale, il Consiglio aveva unicamente l'obbligo di redigere "opinamenti e rapporti" debitamente motivati¹⁵⁸, e, pur nell'ambiguità del dettato legislativo, è da ritenere che la decisione finale spettasse al Governo¹⁵⁹.

La portata di una tale innovazione era certamente notevole, specie laddove si consideri che il Regolamento del 1818 non prevedeva alcuna forma di vigilanza sul comportamento e sulla correttezza professionale degli operatori del diritto, né tanto meno sanzioni a loro danno. Si trattava indubbiamente di un'ulteriore espressione di quel potere di controllo sull'avvocatura che la normativa del 1834 riconosceva all'apparato statale, e che, a ben vedere, si esplicava anche con l'introduzione del Consiglio di Disciplina, i cui membri, per quanto appartenessero alla categoria degli avvocati, venivano nominati direttamente dal Governo.

Il procedimento per l'ammissione alla professione forense era molto simile a quello stabilito dalla normativa previgente: la nomina avveniva unicamente in base alla valutazione dei titoli richiesti dalla legge. Le istanze di ammissione, che, a giudizio del Presidente, fossero corredate di tutti i documenti necessari, venivano esaminate e decise collegialmente dai membri del Tribunale d'Appello. L'unica novità introdotta dall'Editto di Gregorio XVI aveva carattere burocratico: le ordinanze d'ammissione

bilità di essere rieletti. Al suo interno il Consiglio era presieduto dall'avvocato più anziano, mentre quello più giovane svolgeva le funzioni di Segretario. Vd. *Editto* 1834 cit., §§ 243-244.

¹⁵⁷ *Ibidem*, § 240.

¹⁵⁸ *Ibidem*, § 241.

¹⁵⁹ Il § 241 rimanda infatti al § 101 dell'Editto contenente l'indicazione delle pene disciplinari che andavano a seconda della gravità, dalla semplice ammonizione e censura, fino alla sospensione e alla cancellazione. Il § 104 specifica inoltre che la sospensione e la rimozione erano di pertinenza del Governo.

dovevano essere verbalizzate nel cosiddetto “registro interno di disciplina” con l’indicazione del nominativo di ciascun candidato.¹⁶⁰

Veniva invece notevolmente ampliata la portata dell’abilitazione conseguita presso il Tribunale d’Appello, per effetto della quale gli avvocati autorizzati all’esercizio della professione potevano svolgere le proprie funzioni sia dinanzi ai Tribunali di prima istanza, sia in appello, di fronte alla medesima magistratura che li aveva nominati.¹⁶¹ Si tratta di un’importante innovazione destinata a colmare quella incongruità del Regolamento del 1818 che precludeva ai professionisti abilitati presso il Tribunale d’Appello l’esercizio dell’avvocatura in secondo grado, proprio di fronte a quella Corte che li aveva approvati, consentendo loro di “scrivere e difendere le cause” unicamente in primo grado.

Quanto ai procuratori, è da notare come il carattere pubblico della funzione da essi svolta avesse spinto anche il legislatore del 1834 a regolamentarne l’attività in maniera più pregnante ed incisiva, tanto è vero che la normativa dedicata all’attività procuratoria appare più corposa e dettagliata rispetto a quanto previsto per gli avvocati. La differenza tra avvocati e procuratori atteneva per lo più alla funzione svolta in giudizio. Mentre agli avvocati spettava il “nobile compito” di difendere le parti, i procuratori dovevano invece rappresentarle di fronte ai magistrati dell’ordine giudiziario: essi erano infatti “incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura”, nonché di quelli che venivano loro richiesti dal cliente¹⁶².

La normativa di Gregorio XVI prevedeva innanzitutto che anche l’esercizio dell’attività procuratoria dovesse essere subordinato all’autorizzazione da parte dei Tribunali indicati dalla legge, secondo una gerarchia ed un ordine ben preciso¹⁶³.

L’abilitazione all’esercizio del patrocinio veniva infatti concessa o da uno dei Tribunali civili di primo grado delle Province¹⁶⁴, o dal Tribunale

¹⁶⁰ *Editto* 1834 cit., § 232.

¹⁶¹ *Ibidem*, § 235.

¹⁶² *Ibidem*, § 246.

¹⁶³ *Ibidem*, § 247.

¹⁶⁴ I procuratori ammessi ad esercitare presso i Tribunali civili potevano patrocinare soltanto di fronte alle medesime autorità giudiziarie e ai “giudicanti soggetti alla loro giurisdizione” espressione con la quale si faceva riferimento alle magistrature di grado inferiore, rientranti sotto la giurisdizione dei Tribunali di prima istanza. *Editto* 1834 cit., § 252

d'Appello¹⁶⁵, oppure, qualora il professionista intendesse svolgere le proprie funzioni nella città di Roma, dal Tribunale dell'*Auditor Camerae*¹⁶⁶.

Anche nella nuova normativa l'abilitazione al patrocinio in primo grado costituiva la prima tappa nella carriera dei procuratori, dal momento che solo chi avesse già ottenuto l'autorizzazione presso un Tribunale di giurisdizione inferiore poteva in seguito aspirare al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori.

La carriera dei procuratori romani era nettamente distinta da quella dei professionisti delle Province. Il legislatore, confermando le previsioni del Regolamento del 1818, stabiliva infatti che i procuratori abilitati presso un Tribunale civile di prima istanza¹⁶⁷ situato nelle Province potessero richiedere l'iscrizione unicamente fra i professionisti di secondo grado del Tribunale d'Appello di Bologna o di Macerata in base alla relativa giurisdizione territoriale. Allo stesso modo e per lo stesso principio solo i procuratori dell'*Auditor Camerae* potevano aspirare al patrocinio di fronte al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica e della Sacra Rota che, del resto, nel concedere l'abilitazione professionale seguivano, come per gli avvocati, leggi e regolamenti propri¹⁶⁸.

Ancora una volta si trattava di disposizioni di carattere generale, dal momento che, scendendo nel merito, anche in relazione all'attività procuratoria, l'ambito di applicazione dell'Editto del 1834 risultava molto più

¹⁶⁵ I procuratori abilitati al patrocinio in appello avrebbero potuto esercitare le proprie funzioni non solo in seconda istanza, ma davanti a tutti i Tribunali civili e i giudici rientranti nella giurisdizione del Tribunale d'Appello che aveva accolto l'istanza di ammissione. *Editto* 1834 cit., § 253.

¹⁶⁶ I procuratori ammessi presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae* potevano esercitare presso lo stesso Tribunale e presso tutti i giudici e i Tribunali di Roma, eccetto quelli della Piena Camera, della Sacra Rota e della Segnatura Apostolica. *Editto* 1834 cit., § 257.

¹⁶⁷ In realtà, a partire dal gennaio 1832, i Tribunali dovevano essere indicati come "Tribunali civili e criminali", in quanto il "Regolamento organico di procedura criminale" del novembre 1831 aveva soppresso i Tribunali criminali, affidando l'amministrazione della giustizia penale agli stessi Tribunali civili, con una diversa composizione del Collegio giudicante. Nonostante questa precisazione la legislazione gregoriana utilizza sempre il termine "Tribunale civile" e non quello di "Tribunale civile e criminale". Sull'abolizione dei Tribunali criminali si veda *supra*, § 5.4.

¹⁶⁸ L'Editto del 1834 si limitava infatti a dettare soltanto alcuni principi basilari: al § 256 era previsto innanzitutto che i procuratori della Sacra Rota dovessero essere abilitati di diritto all'esercizio del patrocinio di fronte al Tribunale della Segnatura; al § 258 infine si specificava che i Procuratori rotali potessero esercitare le proprie funzioni presso tutte le magistraure dello Stato Pontificio.

limitato rispetto al regolamento previgente. La nuova normativa infatti, fatta eccezione per le regole da seguire per l'ammissione fra i procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, disciplinava in via esclusiva l'accesso e l'esercizio della professione di procuratore nell'ambito delle Province, ma non nella città di Roma¹⁶⁹.

Quanto ai requisiti necessari per ottenere l'abilitazione al patrocinio, è da notare come le nuove disposizioni legislative cercassero di uniformare il più possibile la normativa dettata per i procuratori con quella, già esaminata, degli avvocati. Così, per la prima volta, anche per l'esercizio dell'attività procuratoria veniva introdotto lo stesso limite di età previsto per l'esercizio dell'avvocatura: tutti gli aspiranti procuratori dovevano infatti avere compiuto almeno venticinque anni di età ed essere in possesso dei medesimi requisiti morali e politici previsti per gli avvocati¹⁷⁰.

Rispetto al Regolamento del 1818, la nuova disciplina della professione forense introduceva, e per la prima volta, significative novità anche in ordine ai requisiti professionali necessari all'ammissione, che rendevano la formazione giuridica dei procuratori più qualificata. Così coloro che aspiravano ad accedere al primo gradino della carriera di procuratore dovevano essere in possesso di un titolo universitario, precedentemente non richiesto, vale a dire il diploma di licenza che poteva essere rilasciato da un Ateneo dello Stato Ecclesiastico.

Allo stesso modo, a sottolineare l'esigenza di una formazione giuridica e professionale più completa e più simile a quella richiesta agli aspiranti avvocati, veniva aumentato anche il periodo di pratica forense, da svolgersi presso un procuratore già abilitato¹⁷¹, che da uno passava a due anni.

La formazione giuridica dei procuratori d'appello esigeva invece una

¹⁶⁹ L'Editto infatti si limitava a dettare unicamente le regole per l'ammissione fra i procuratori del Tribunale dell'*Auditor Camerae* in quanto, come già detto, le altre magistrature romane seguivano un proprio regolamento interno.

¹⁷⁰ Il § 248 richiedeva a tutti i candidati il certificato di "battesimo, cresima e sudditanza pontificia", il certificato di moralità attestante di "aver sempre tenuto una irreprensibile condotta religiosa, politica e morale" ed il certificato che ne comprovava gli "onesti e civili natali".

¹⁷¹ Se il candidato avesse presentato istanza ad un Tribunale civile delle Province, il procuratore presso il cui studio veniva svolto il biennio di pratica forense poteva essere abilitato al patrocinio in appello o anche solo in primo grado (§ 248); chi invece aspirava ad essere iscritto fra i procuratori romani dell'*Auditor Camerae* doveva invece svolgere i due anni di esercizio forense necessariamente presso lo studio di un procuratore Rotale di Roma (§ 250).

preparazione teorica e professionale di più alto livello, molto simile a quella prevista per gli avvocati. Confermando le disposizioni della normativa previgente, anche l'Editto del 1834 richiedeva agli aspiranti procuratori il possesso della laurea dottorale conseguita presso un Ateneo pontificio. E anche in questo caso la preparazione professionale dei candidati era garantita dall'obbligo per gli stessi di dimostrare la propria iscrizione fra i procuratori già abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni di primo grado¹⁷².

In tutti i casi i candidati potevano essere chiamati a dare prova della propria competenza teorica di fronte alla Camera di Disciplina, organo collegiale che, al pari del Consiglio di Disciplina degli avvocati, rappresentava il ceto dei procuratori. Alla Camera di Disciplina spettava infatti il compito di valutare l'idoneità alla professione dei candidati stessi, rilasciando, in caso di giudizio positivo, un certificato da allegare all'istanza di ammissione. Per fare ciò l'organo collegiale poteva, se del caso, sottoporre gli aspiranti procuratori ad un esame orale sui principali articoli di diritto e procedura¹⁷³. Poiché il certificato di idoneità rientrava tra i requisiti richiesti agli aspiranti procuratori sia presso il Tribunale di primo grado, sia presso quello d'appello, ove era richiesta anche la laurea dottorale, è da ritenere che l'esame non avesse unicamente la funzione di verificare le competenze dei candidati, ma quella di esercitare ancora una volta un maggior controllo sulla categoria.

Scompareva infine per tutti i procuratori quell'obbligo, previsto dalla normativa previgente, di dimostrare la titolarità di uno studio legale. Di tale requisito, invero piuttosto singolare e dal significato incerto, nell'Editto gregoriano non vi è più traccia, segno, forse, del venire meno delle motivazioni, per altro anch'esse poco chiare¹⁷⁴, che avevano indotto Pio VII ad includerlo nella legislazione del 1818.

Accanto alla figura del professionista abilitato al patrocinio, l'Editto del 1834 confermava la presenza di un'ulteriore categoria di operatori del diritto, quella cioè degli "addetti di studio"¹⁷⁵, che normalmente avevano il compito di coadiuvare il procuratore nella gestione pratica dello studio legale. Tra le funzioni degli "addetti di studio" vi era anche quella di

¹⁷² *Editto* 1834 cit., § 249.

¹⁷³ *Ibidem*, § 279.

¹⁷⁴ Sul punto si veda *supra*, § 4.2.

¹⁷⁵ *Editto* 1834 cit., § 265

sostituire in giudizio il titolare nei casi consentiti dalla legge¹⁷⁶ e previa ammissione da parte del Presidente del Tribunale. *L'iter* per ottenere l'approvazione¹⁷⁷ dei sostituti conteneva un'innovazione sostanziale rispetto alla legislazione del 1818: era infatti previsto che i candidati (ai quali era ugualmente richiesta una condotta morale consona e l'adesione alla fede cattolica)¹⁷⁸, pur non dovendo sostenere alcun esame pubblico, si sottoponevano al giudizio di idoneità della Camera di Disciplina, esibendo al Presidente del Tribunale, in caso di valutazione positiva, il relativo certificato.

Anche la procedura per l'ammissione degli aspiranti procuratori differiva in maniera significativa da quella prevista nella precedente regolamentazione. Ancora una volta, infatti, il legislatore del '34 aveva cercato di uniformare il più possibile le norme dettate per i procuratori con quelle, già viste, per gli avvocati. Scompareva infatti per i candidati procuratori l'esame pubblico, sostituito dal giudizio di idoneità della Camera di Disciplina; ne conseguiva che, dopo una valutazione dei documenti da parte del Presidente del Tribunale prescelto, il Collegio decideva in camera di consiglio unicamente sulla base dei titoli allegati dagli istanti. Facevano eccezione i candidati che aspiravano ad un'abilitazione "romana" dinnanzi all'*Auditor Camerae* ai quali era ancora richiesta una prova orale sui principali punti del "diritto sostanziale e processuale"¹⁷⁹

La rilevanza pubblica della funzione del procuratore, che imponeva

¹⁷⁶ L'impiego degli "addetti di studio" in sostituzione del procuratore titolare era ammessa infatti soltanto di fronte alle magistrature di grado inferiore: così il § 261 stabiliva che i procuratori di Roma potessero farsi rappresentare da un sostituto approvato soltanto nelle udienze che si tenevano dinnanzi agli assessori o ad altri "giusdicenti", ma non in quelle dei Tribunali collegiali e della Sacra Rota. Nelle province, invece, il paragrafo successivo prevedeva che i procuratori presso i Tribunali d'appello potessero farsi sostituire, ma unicamente nelle udienze che si tenevano di fronte al "tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore". Sul punto si veda anche *infra*, in questo paragrafo.

¹⁷⁷ I sostituti, in base al § 264, venivano approvati a Roma dall'Uditore della Camera, Presidente del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, e, nelle Province, dal Presidente del Tribunale civile innanzi al quale dovevano comparire. L'impiego dei sostituti (cfr. *infra* in questo paragrafo) era infatti possibile soltanto di fronte alla magistrature di grado inferiore.

¹⁷⁸ Anche ai sostituti erano infatti richiesti il certificato attestante le fedi del battesimo e della cresima, i buoni costumi e la sudditanza pontificia. Si veda *Editto* 1834 cit., § 264.

¹⁷⁹ L'esame si doveva tenere di fronte ad un collegio composto dall'Uditore della Camera, da tre prelati luogotenenti e da due procuratori di collegio. Si veda *Editto* 1834 cit., § 250.

una maggior ingerenza dell'apparato statale nella disciplina di tale professione, trovava un'ulteriore forma di espressione nell'Editto gregoriano laddove si stabiliva che l'ordinanza di ammissione emessa dal Tribunale potesse diventare definitiva unicamente con l'approvazione del Governo¹⁸⁰. E nella stessa ottica vanno lette una serie di disposizioni contenute nella nuova normativa, tendenti a disciplinare l'esercizio dell'ufficio di procuratore in giudizio.

Il procuratore doveva innanzi tutto astenersi dall'intervenire nelle cause in cui vi fossero legami di parentela¹⁸¹ con uno dei giudici.

Doveva inoltre comparire personalmente nelle pubbliche udienze, sia che si tenessero presso i Tribunali civili, sia in quelli d'appello, a meno che non si verificasse un'ipotesi di legittimo impedimento. In questo caso il Presidente del rispettivo Tribunale avrebbe potuto consentire ad un altro procuratore abilitato di rappresentare il collega impedito¹⁸².

I procuratori d'appello potevano invece avvalersi dei sostituti purché approvati ma solo nelle udienze del Tribunale civile di prima istanza "esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore"¹⁸³.

Le sostituzioni erano possibili anche nei Tribunali di Roma, ma solo nei casi consentiti dalla legge: i procuratori potevano farsi rappresentare da un sostituto approvato solo nelle udienze di fronte ad assessori o giudicanti singoli¹⁸⁴, ma non in quelle dei Tribunali collegiali, e della Sacra Rota¹⁸⁵, di fronte alla quale per altro era permesso soltanto farsi rappresentare da un collega abilitato¹⁸⁶.

In tutti i casi in cui era concesso l'impiego di sostituti, i procuratori ne sarebbero stati pienamente responsabili¹⁸⁷.

Il procuratore era inoltre obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei magistrati in tutta una serie di ipotesi, descritte dettagliatamente nell'Editto, pena l'applicazione di sanzioni anche piuttosto severe.

¹⁸⁰ *Ibidem*, § 251.

¹⁸¹ Era il caso in cui uno dei magistrati fosse il figlio, il padre, l'avo, il suocero o il fratello germano del procuratore. *Ibidem*, § 259.

¹⁸² *Editto* 1834 cit., § 260.

¹⁸³ *Ibidem*, § 263.

¹⁸⁴ Per la definizione del termine "giudicanti" si veda in questo capitolo la nota n. 164.

¹⁸⁵ *Editto* 1834 cit., § 261.

¹⁸⁶ *Ibidem*, § 262.

¹⁸⁷ *Ibidem*, § 263.

Tali ipotesi possono essere riassunte come segue:

- Qualora un procuratore avesse mancato di rispetto con i fatti o con le parole ad un “giusdicente”, sotto la giurisdizione del Tribunale di primo grado, questi avrebbe potuto farlo espellere dall’udienza e denunciarlo al Tribunale da cui il professionista era stato a suo tempo ammesso¹⁸⁸. Il Tribunale avrebbe poi potuto sospenderlo dall’esercizio delle sue funzioni per un periodo più o meno lungo a seconda delle circostanze.
- Qualora il procuratore avesse tenuto un comportamento irrispettoso durante un’udienza di Tribunale¹⁸⁹, i magistrati del collegio giudicante avrebbero potuto decretarne la sospensione immediata¹⁹⁰, comminandogli anche una multa “non maggiore di dieci scudi”, e contro un tale provvedimento era previsto unicamente il ricorso al Governo¹⁹¹.
- Se poi l’atto riprovato fosse stato talmente grave da meritare addirittura la cancellazione dall’albo, il presidente del Tribunale avrebbe dovuto presentare un rapporto al Governo al quale spettava in via esclusiva la decisione¹⁹².
- Il Tribunale della Sacra Rota aveva invece facoltà di sospendere o cancellare direttamente i procuratori¹⁹³. Anche il Prefetto della Segnatura aveva il diritto di sospendere, condannare a multe più o meno gravi, ordinare di propria autorità la cancellazione e riabilitare all’esercizio delle funzioni i procuratori ammessi al patrocinio di fronte al supremo Tribunale¹⁹⁴.
- Il procuratore era inoltre responsabile di tutte le difese presentate in giudizio, stampate o manoscritte, anche quando le stesse erano firmate dalle parti o dai loro avvocati. Tutti i giudici avevano l’obbligo di “sopprimere” anche d’ufficio le scritture considerate ingiuriose e calunniose¹⁹⁵.

¹⁸⁸ *Ibidem*, § 268.

¹⁸⁹ *Ibidem*, § 260.

¹⁹⁰ Se la sospensione era decretata da un Tribunale civile di prima istanza, era esecutiva solo innanzi al tribunale medesimo ed ai “giusdicenti”; se era invece ordinata da un Tribunale d’appello, era esecutiva innanzi a tutte le magistrature e i tribunali di grado inferiore. *Editto* 1834 cit., § 275

¹⁹¹ *Ibidem*, § 271.

¹⁹² *Ibidem*, §272.

¹⁹³ *Ibidem*, § 273. I rescritti della Sacra Rota e del Prefetto della Segnatura Apostolica per la sospensione, la cancellazione o la riabilitazione del professionista erano esecutivi in tutto lo Stato Pontificio (§ 275 u.c).

¹⁹⁴ *Ibidem*, § 274.

¹⁹⁵ *Ibidem*, § 276.

Ancora una volta il compito di vigilare sulla buona condotta dei procuratori, e di impedire abusi nell'esercizio delle loro funzioni ¹⁹⁶, spettava alla Camera di Disciplina ¹⁹⁷. Anche in questo caso l'introduzione di un organo a carattere assembleare, i cui membri venivano nominati dal Governo, ben dimostra la necessità avvertita dal legislatore di dare anche ai procuratori un'organizzazione collegiale, e l'esigenza di sottoporli ad un controllo pubblico. Va tuttavia sottolineato di nuovo come, nel caso dei procuratori, tale esigenza fosse più marcata rispetto a quanto non avvenisse per gli avvocati. La funzione pubblica della professione di procuratore comportava infatti una più rigida normativa anche in ordine alle sanzioni da infliggere al professionista in caso di violazione delle norme di buona condotta. L'Editto attribuiva alla Camera di disciplina un potere di vigilanza analogo a quello previsto per il Consiglio degli avvocati; ma, se nel caso degli avvocati era compito dello stesso organo interno decidere i provvedimenti disciplinari da adottare, almeno quelli di minor gravità, nel caso dei procuratori un tale diritto spettava sempre ad un organo esterno alla categoria vale a dire o il Governo o la magistratura.

Gli organi collegiali rappresentativi di avvocati e procuratori assunsero in seguito un'importanza ancora maggiore: introdotti con funzioni di disciplina interna, ma già pensati come strumenti di raccordo tra i professionisti e l'autorità governativa, finirono infatti per avere una valenza politica evidente sotto il pontificato di Pio IX. L'appartenenza ad uno dei due collegi infatti venne a garantire ai professionisti del diritto un ruolo di primaria importanza nella scala sociale e politica dello Stato della Chiesa, in quanto essi erano tra le poche categorie ammesse ad eleggere il Consiglio dei Deputati, uno dei due organi legislativi del potere temporale del Papato ¹⁹⁸, introdotti proprio da papa Mastai Ferretti all'atto del-

¹⁹⁶ La Camera di Disciplina aveva altresì il compito di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, sul pagamento degli onorari, nonché quello di manifestare il suo parere in caso di impossibilità di appianare i contrasti (*Editto* 1834 cit., § 280, n. 2).

¹⁹⁷ La composizione dell'organo collegiale era la stessa prevista per il Consiglio di Disciplina degli avvocati e venivano seguite le medesime regole anche per la nomina del presidente e del segretario. *Ibidem*, § 279.

¹⁹⁸ La Costituzione concessa da Pio IX prevedeva l'istituzione di due Camere con funzioni deliberative: la prima, l'Alto Consiglio, era composta da membri nominati a vita dal Papa in numero non limitato tra coloro che avevano compiuto trenta anni e godevano di diritti civili e politici, appartenenti a particolari categorie tra cui i Presidenti dei Tribunali d'Appello, i Consiglieri di Stato, gli Avvocati concistoriali, tutti dopo almeno sei anni di esercizio; la seconda, il Consiglio dei Deputati, veniva invece eletta dai sudditi, che

la concessione della Costituzione del 1848. Il Consiglio dei Deputati era infatti un organo elettivo¹⁹⁹ e i suoi membri venivano votati da soggetti individuati in base al censo o a particolari requisiti, uno dei quali era proprio l'essere membro del Consiglio o della Camera di Disciplina di avvocati o procuratori costituiti presso i Tribunali collegiali²⁰⁰. I professionisti del diritto ammessi all'esercizio presso i Tribunali d'Appello dello Stato Pontificio figuravano invece tra gli eleggibili al Consiglio dei Deputati, purché avessero compiuto 25 anni²⁰¹.

L'Editto del 1834 rimase di fatto in vigore anche dopo l'unità d'Italia, fino al 1874, anno in cui venne promulgata la prima legge forense dello Stato italiano²⁰².

sceglievano deputati provenienti da ogni parte dello Stato in rappresentanza degli interessi particolari di ciascuna provincia. Vd. *Statuto del Governo temporale degli Stati della Chiesa* di Pio IX, 1848, da ora indicato come *Statuto* 1848.

¹⁹⁹ I modi e le forme in cui dovevano avvenire le elezioni sarebbero stati disciplinati da un'apposita legge elettorale, *Statuto* 1848 cit., art. 27.

²⁰⁰ *Ibidem*, art. 23.

²⁰¹ *Ibidem*, art. 24.

²⁰² Fino al 1874 infatti, in ciascuno dei territori in cui era divisa la penisola, l'attività di avvocati e procuratori continuò ad essere disciplinata da leggi e regolamenti esistenti prima del 1860. Sul punto si veda F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'unità ad oggi*, Il Mulino, Bologna 2002.